SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2004, n. **69.**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici . . Pag. 7

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. **70.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura . . . . Pag. 7

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2004, n. **71.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di funzioni della Avvocatura dello Stato . . . . Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003.

Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39 . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2004.

Proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002 Pag. 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3343). Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 gennaio 2004.

Individuazione di ulteriori immobili di pregio . . . . Pag. 15

Ministero della salute

DECRETO 15 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Garcia Christian Evangelista di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 18

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Gergolet Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia. Pag. 19

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Boris Piatakov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione. Pag. 20

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Sucre Figueroa Maria Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione . . . . Pag. 20

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pacurar Iuliana Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 21

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Frate Alejandro Rubén di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 22

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Borelli Darrel Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 22

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Russo Mario Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 23

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna . . . . Pag. 23

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa El Nabbout Tarantino Rima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. Pag. 24

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Liermann Raquel Francine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . Pag. 25

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Ivanov Vadim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia . . . . Pag. 25

DECRETO 17 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Smirnova Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista . . . . Pag. 26

DECRETO 17 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Varela Rodriguez Maria Mercedes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista. . . . . Pag. 27

DECRETO 18 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Marquez De Santis Rita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. . . . . Pag. 27

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Llazar Shani di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 28

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Peruzzetto Carla Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 29

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Calosso Ricardo Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 29

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Ibarra Zangari Alicia Mirta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 30

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Hegerova Morsutova Linda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 31

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lopera Sierra Maribel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 31

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bohmerova Zuzana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 32

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Wlodarczak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 33

DECRETO 20 febbraio 2004.

Sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Acetosella, in comune di Castellammare di Stabia . . . . Pag. 33

DECRETO 24 febbraio 2004.

Ripristino della validità del riconoscimento dell'acqua minerale Ceciliana, in comune di Palestrina . . . . Pag. 34

DECRETO 24 febbraio 2004.

Revoca del decreto 18 novembre 2003, recante la sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Lentula, in comune di Cantagallo . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento di ventidue società cooperative . . . . Pag. 35

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Vicenza . . . . Pag. 36

DECRETO 18 febbraio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni presso la direzione provinciale INPS di Treviso . . . . Pag. 37

DECRETO 23 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro . . . . Pag. 37

DECRETO 25 febbraio 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa dei servizi della manodopera e dei trasporti» a r.l., in Torino . . . . Pag. 38

DECRETO 27 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agro Silvo Pastorale Bassone», in Bassone. Pag. 38

DECRETO 2 marzo 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative . . . . . . Pag. 39

DECRETO 2 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Medicina 2000», in L'Aquila . . . . Pag. 39

DECRETO 2 marzo 2004.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavori in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco . . . . Pag. 40

DECRETO 2 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola Zeri», in Zeri . . . . Pag. 40

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Acacia società cooperativa agricola» a r.l., in Terreti di Reggio Calabria. Pag. 41

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Bieffegiti Elettroinformatica Piccola» a r.l., in Palmi . . . . Pag. 41

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bottega del Mosaico Piccola» a r.l., in Sambatello di Reggio Calabria. Pag. 42

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mesima» a r.l., in Rosarno . . . . Pag. 42

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Kronos 78» a r.l., in Reggio Calabria . . . . Pag. 43

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Sant'Antonio», in Terralba . . . . Pag. 43

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Asfodelo», in Boroneddu . . . . Pag. 44

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S'Istella», in Oristano. . . . . Pag. 44

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio sardo fra cooperative pescatori ed affini - CON.SAR.PE», in Oristano. Pag. 44

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solenatura», in Terralba . . . . Pag. 45

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Natura e Civiltà a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 45

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Finanziamenti ed assistenza mutualistica a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 46

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solinvest a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 46

DECRETO 5 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.D.E.P.», in Ceglie Messapico . . . . Pag. 47

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 dicembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. . . . . Pag. 47

Ministero delle attività produttive

DECRETO 11 febbraio 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5° bando, approvate dalla regione autonoma Valle d'Aosta. . . . . Pag. 50

DECRETO 11 marzo 2004.

Autorizzazione alla società ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1° marzo 2004.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali . . . . Pag. 56

DECRETO 1° marzo 2004.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri della canapa «Codimono» e «Asso» . . . . Pag. 58

DECRETO 3 marzo 2004.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini di Valtellina, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e del vino D.O.C. «Valtellina rosso o rosso di Valtellina», in Sondrio, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. . . . . Pag. 58

DECRETO 3 marzo 2004.

Conferimento al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», in Modena, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 59

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Riparto fondi ai comuni della provincia di Foggia». (Deliberazione n. 88/2003) . . . . Pag. 60

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. (Deliberazione n. 98/2003) . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Destinazione stanziamento di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: sostegno agli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina. (Deliberazione n. 99/2003) . . . . Pag. 63

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente - assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998). (Deliberazione n. 116/2003) . . . . Pag. 64

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002 e 2003 - assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica). (Deliberazione n. 117/2003). Pag. 66

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 118/2003). . . . . Pag. 68

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 126/2003). Pag. 70

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente: ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 127/2003) . . . . Pag. 71

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Art. 14, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.PO.): verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 133/2003) Pag. 73

**Autorità
per l'energia elettrica e il gas**

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2004.

Adozione e prove operative di misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica. (Deliberazione n. 21/2004) . . . . Pag. 74

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02. (Deliberazione n. 22/04) . . . . Pag. 80

DELIBERAZIONE 4 marzo 2004.

Applicazione dei corrispettivi di energia reattiva da parte di imprese distributrici che adottano il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 23/04) . . . . Pag. 83

**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 11 marzo 2004.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 14468) . . . . Pag. 84

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 16 e 17 marzo 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 85

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo, dei Carnevale di Putignano e Dauno - Manifestazione 2004 - Estrazione 14 marzo 2004 . . . . Pag. 86

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bradimox Solutab» . . . . Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preferid». Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «De Nol». Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclospasmol» . . . . Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disipal». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eta Biocortilen VC» . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dysport». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vertiserc». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preparazione H» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Condyline». . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aimafix D.I.» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin» . . . . Pag. 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optiray». Pag. 90

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motiax». Pag. 90

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze Al Merito dell'Esercito . . . . Pag. 90

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro Bella Blu», in Pietrelcina . . . . Pag. 92

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sirio soc. coop. a r.l.», in Castelvenere . . . . Pag. 92

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Benevento», in Benevento. Pag. 92

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «AGRI.SAT. soc. coop. agricola a r.l.», in Sant'Agata dei Goti . . . . Pag. 92

Ministero delle politiche agricole e forestali: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Roccanova . . . . Pag. 92

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Comunicato di rettifica concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003. . . Pag. 93

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone: Nomina del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 93

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2004, n. **69.**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

«*1.* È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1179):

Presentato dell'on. CAMINITI il 4 luglio 2001.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13, 14 e 29 novembre 2001; 2 luglio 2002; 28 gennaio 2003; 5 febbraio 2003; 25 marzo 2003.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 10 giugno 2003.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 17 e 18 giugno 2003 e approvato il 25 giugno 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2379):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 24 settembre 2003; 17 e 24 febbraio 2004 ed approvato il 25 febbraio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 («Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero»), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

04G0094

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. **70.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonché il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura — ivi comprese le cooperative e i consorzi — foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

Art. 2.

Funzioni e compiti dello Stato

1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:

a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;

b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;

e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.

2. Lo Stato svolge altresì compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

Attribuzioni agli enti locali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.

Art. 4.

Trasferimento delle risorse alla Regione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalità di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 5.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52, ultimo comma, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 dello statuto della regione Sardegna è il seguente:

«Art. 3. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

e) lavori pubblici di esclusivo interesse della regione;

f) edilizia ed urbanistica;

g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;

h) acque minerali e termali;

i) caccia e pesca;

l) esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche;

m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline;

n) usi civili;

o) artigianato;

p) turismo, industria alberghiera;

q) biblioteche e musei di enti locali.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1979, n. 218.

04G0101

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2004, n. **71.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di funzioni della Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;

Visto l'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'art. 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 12 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. — *1.* La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonché di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.

2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1978, n. 141.

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993.

— L'art. 48-*bis* dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

04G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003.

Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1º marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, secondo il quale il Presidente del Consiglio di Ministri individua, con propri decreti, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri da lui delegati, determinando il numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 19 che definisce le funzioni relative al Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, in materia di organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 concernente la determinazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la determinazione del contingente del personale di prestito presso le strutture della Presidenza;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento all'art. 29;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per le pari opportunità all'on. Stefania Prestigiacomo nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 recante la relativa delega di funzioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione ed organizzazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, di seguito denominato «Ufficio», è costituito come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l'Ufficio si articola nei seguenti servizi, costituenti unità operative di base di livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) servizio per la tutela della parità di trattamento: gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatone; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;

b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

Art. 3.

1. L'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:

a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;

b) due dirigenti preposti ai servizi di cui all'art. 2, comma 2;

c) otto unità di area C;

d) dieci unità di area B.

2. Oltre al contingente di cui al comma 1, l'Ufficio può avvalersi di numero cinque unità di ulteriore personale, non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori ruolo, nonché di un contingente di esperti, anche estranei all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unità.

3. Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al comma 1, lettera *b),* possono essere incaricati, anche congiuntamente, sotto la supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione di progetti operativi speciali finalizzati a realizzare raccordi funzionali con altri uffici e strutture delle pubbliche amministrazioni che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

4. Il Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 4.

1. Il Ministro per le pari opportunità determina gli indirizzi dell'attività istituzionale di competenza dell'Ufficio.

2. L'Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la Consulta per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. L'Ufficio provvede al trattamento dei dati sensibili nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 5.

1. All'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis.* Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 189

04A02805

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2004.

Proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001, con il quale è stata dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nazionale nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza, in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, nel territorio della provincia di Catania, è stato prorogato fino al 30 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale lo stato di emergenza, in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, nel territorio della provincia di Catania, è stato prorogato fino al 31 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale i sopra citati stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 marzo 2004;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalla Regione siciliana in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la richiesta della Regione siciliana pervenuta con nota prot. n. 395 del 3 febbraio 2004;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi

fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02905

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3343).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 3341 del 27 febbraio 2004 concernente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania con cui il dott. Corrado Catenacci è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

Viste, limitatamente all'emergenza nel settore dei rifiuti, le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Corrado Catenacci, commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3341/2004, provvede alla realizzazione ed al completamento delle attività e degli interventi previsti dalle precedenti ordinanze di protezione civile citate in premessa, limitatamente all'emergenza nel settore dei rifiuti, nonché alle ulteriori iniziative previste nella presente ordinanza.

2. Il Presidente della regione Campania, provvede, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, al compimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all'espletamento degli incarichi già svolti nella precedente qualità commissariale, anche con riferimento al personale ed alla struttura utilizzati, nonché alla evasione degli ulteriori incombenti per consentire il subentro del dott. Corrado Catenacci nelle funzioni di commissario delegato. Il Presidente della regione Campania, provvede a mettere a disposizione del commissario delegato, sulla base delle indicazioni da quest'ultimo fornite, il personale impiegato a qualsiasi titolo ai sensi delle precedenti ordinanze, nella misura massima di 55 unità. Per le medesime finalità, il Presidente della regione Campania provvede alla elencazione, entro sessanta giorni, di tutte le opere e di tutti i lavori che, a seguito delle ordinanze suindicate, sono stati attivati, o di quelli per i quali sono state eseguite o predisposte progettazioni preliminari o esecutive o bandi di gara o che sono in corso di esecuzione; dovranno altresì essere consegnati al commissario delegato tutti gli studi e le progettazioni, nonché ogni altra documentazione relativa agli interventi sopra richiamati. Di tale attività il Presidente della regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione conclusiva.

3. Limitatamente all'emergenza nel settore dei rifiuti, tutti i riferimenti al Presidente della regione Campania commissario delegato, al vice-commissario vicario, ai vice-commissari ed ai sub-commissari, di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il dott. Catenacci - commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti ai sensi delle citate ordinanze, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo.

4. Nelle more del compimento delle necessarie attività finalizzate a consentire l'effettivo subentro del dott. Catenacci nelle iniziative e nei rapporti posti in essere da parte del Presidente della regione Campania, già commissario delegato, quest'ultimo provvede al compimento di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e solutorio, anche con riferimento ai rapporti di lavoro in atto.

5. Il presidente della regione Campania, già commissario delegato, provvede, altresì, alla esatta quantificazione delle risorse ancora disponibili per il superamento della presente emergenza, da accreditarsi sulla contabilità speciale intestata al dott. Catenacci - commissario delegato istituita ai sensi del successivo art. 3. Il presidente della regione Campania indicherà, altresì, gli impegni economici già assunti a qualsiasi titolo, nonché le procedure poste in essere per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, di finanziamenti del CIPE o di risorse di qualsiasi altra natura.

6. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania, nonché per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale, delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, degli uffici territoriali di Governo, delle province, dei comuni, delle aziende speciali, dei consorzi e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania, per le amministrazioni non statali mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali.

7. Il commissario delegato si avvale altresì di una struttura appositamente costituita, composta, oltre che dal personale di cui al precedente comma 2, che verrà messo a disposizione dal presidente della regione Campania, già commissario delegato, da ulteriore personale dipendente, anche appartenente alla carriera prefettizia o alle Forze di Polizia, nonché da personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici con contratto di diritto privato, preferibilmente individuato tra il personale operante presso sedi ubicate nel territorio della regione Campania. Detto personale verrà posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco nella disponibilità del commissario delegato entro cinque giorni successivi alla richiesta ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili.

8. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di quattro unità di personale con contratto a tempo determinato, nonché di cinque consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza in materia giuridica, amministrativa e tecnica.

9. Il commissario delegato, per le esigenze connesse al funzionamento della struttura commissariale di cui al comma 7, si avvale di un responsabile amministrativo e di un responsabile tecnico-scientifico, con poteri di firma rispetto a specifici settori di intervento appositamente individuati dal commissario medesimo, da esercitare anche in caso di assenza od impedimento temporaneo di quest'ultimo; a detti responsabili è corrisposta un'indennità mensile pari al 100 % degli emolumenti allo stato in godimento.

10. Al dott. Corrado Catenacci, commissario delegato, è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento.

11. Ai consulenti di cui al comma 8, qualora dipendenti pubblici, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 70% degli emolumenti allo stato in godimento.

12. Per i consulenti operanti presso la struttura commissariale non dipendenti pubblici, il commissario delegato provvede, con proprio provvedimento, a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante al restante personale in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.

13. Per le missioni del personale contemplato nel presente articolo, anche se relative a trasferte dal luogo di residenza alla regione Campania, autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

Art. 2.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente gli oneri connessi al conferimento a discarica, in territorio diverso da quello della regione Campania, di parte dei materiali residui dalla produzione di C.D.R., il commissario delegato utilizza le risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3286/2003, che verranno immediatamente trasferite sulla contabilità speciale di cui al successivo art. 2.

Il commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare parte delle risorse di cui al comma 1 per il compimento di ogni opportuna iniziativa solutoria, anche rispetto a situazioni debitorie pregresse derivanti da precedenti rapporti obbligatori sorti in conseguenza delle attività di smaltimento, con salvezza delle azioni di rivalsa a carico del soggetto obbligato, sempre che ciò risulti funzionale all'azione urgente di smaltimento dei rifiuti.

Art. 3.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 5, ed all'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, nonché le ulteriori che si rendessero disponibili, sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al dott. Corrado Catenacci - commissario delegato.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02906

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2004.

Individuazione di ulteriori immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Visti i decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell'economia») tramite il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata realizzata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002 emanato in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, concernente, in relazione ai beni trasferiti in occasione della prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351, l'individuazione degli immobili di pregio ed i criteri ai quali si conforma l'attività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del territorio per l'individuazione degli immobili di pregio;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2003 emanato in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, concernente l'identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministero dell'economia, di un primo elenco di immobili di pregio;

Considerato che l'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati su proposta dell'Agenzia del territorio;

Considerato che la qualificazione ai fini della vendita di cui al presente decreto degli immobili quali immobili di pregio non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza a qualunque altro fine anche locativo;

Considerato che l'Agenzia del territorio, tramite le sue strutture periferiche, ha accertato, effettuando le relative necessarie verifiche: l'ubicazione degli immobili nei centri storici urbani individuati in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A) o l'ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili (secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio) è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, nonché l'insussistenza dello stato di degrado e la non necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

Viste le proposte formulate, ai sensi del predetto art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 dalla suddetta Agenzia del territorio, rispettivamente in data 5 novembre 2003, in data 17 dicembre 2003, relative, rispettivamente, all'identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia di un secondo lotto di immobili di pregio nonché alla rettifica da parte dell'Agenzia del territorio della propria delibera del 14 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Tra gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, sono da considerarsi di pregio, oltre a qualunque altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera allegata *sub* 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, gli immobili elencati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 351, al criterio n. 3 della delibera allegata *sub* 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, i valori di mercato a metro quadro, rispettivamente, minimo e massimo devono intendersi adeguati di volta in volta ai valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.

Art. 3.

In base alla delibera dell'Agenzia del territorio in data 17 dicembre 2003, gli immobili siti in Firenze, viale Toscana 5, 7, 9 e 11 in rettifica di quanto previsto nel decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2003, non sono da considerarsi immobili di pregio.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Sottosegretario all'economia e alle finanze
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO 1

ELENCO IMMOBILI DI PREGIO UBICATI IN CENTRO STORICO ZONA A NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento nota
Ancona	VIA PODESTI 7-7/a-7/b-7/c	Inpdap	6365/01	20.10.2003 prot. n.198394 UP Ancona
Ancona	VIA BAGNO 8-10-12	Inpdap	6366/01	
Ascoli Piceno	VIA MALASPINA 15 17	Inpdap	7060/01	21.10.2003 prot. n.141056 UP Ascoli Piceno
Avellino	CORSO UMBERTO I, 88/90/92/94/96/98/1	Inpdap	7214/01	22.10.2003 prot. n.4/216500 UP Avellino
Avezzano (AQ)	VIA MARCONI N.85, VIA G. FONTANA	Inail	842	20.10.2003 prot. n.202136/314.2003 UP L'Aquila
L'Aquila	VICO DEL TIONE 2	Inps	AQ02	
Catania	Via Rindone, 7	Enpals	31	21.10.2003 prot. n.341430/2003 UP Catania
Chieti	VIA BERTRANDO SPAVENTA 25	Inail	830	22.10.2002 prot. n.175610 UP Chieti
Como	VIA CAVALLOTTI 4	Inail	130	17.10.2003 prot. n.4/30900/2003 UP Como
Cremona	C.so Campi, 46	Inail	150	21.10.2003 prot. n.81912/111/2003 UP Cremona
Calvatone (CR)	VIA GARIBALDI - VICOLO DI MEZZO	Demanio	CRB034201	
Ferrara	VIALE CAVOUR 86	Inail	510	20.10.2003 prot. n.4/180638/464.03 UP Ferrara
Ferrara	CORSO GIOVECCA 80	Inail	511	
Ferrara	VIA A.CASSOLI 34	Inps	BO25	
Gorizia	VIA ROMA 6	Inpdap	7026/01	21.10.2003 prot. n.80551 UP Gorizia
Gradisca d'Isonzo (GO)	VIA CESARE BATTISTI	Inpdap	0305/01	
Lecce	VIA TRINCHESE , 14	Inps	BA06	14.10.2003 prot. n.251038/03 integr. 21.10.2003 prot. n.257993 UP Lecce
Livorno	V DEI LANZI 21 V SANSONI 4	Inpdap	0230/01	21.10.03 prot. n.135017 UP Livorno
Livorno	CORSO MAZZINI 13-15-17	Inpdap	6394/01	
Livorno	VIA DELLE GALERE, 40	Inpdap	7014/01	
Livorno	VIA DELLA MADONNA 41	Inpdai	650	
Livorno	VIA DELLA POSTA 12	Inpdai	651	
Livorno	VIA DELLE GALERE 15	Inpdai	652	
Livorno	P.ZZA VITTORIA 59 POGGIALI 1	Inpdai	653	
Livorno	V.GIGLIO 2/36-V.GRANDE 103/117	Inail	652	
Livorno	V.PIERONI 1/21-V.GALERE 1/9 V.POSTA	Inail	653	
Livorno	P.ZZA REPUBBLICA 39,39B,40 V.VOLTONE	Inail	654	
Livorno	VIA CARLO MEYER CIV.10 ER. ORIGLIA GUGLIELMINA	Demanio	LIB066101	
Piombino (LI)	VIA B. BUOZZI N.9	Demanio	LIB069401	
Lucca	P.ZA XX SETTEMBRE 2 - P.ZA S.GIUSTO	Inail	662	15.10.2003 prot. n.211731 UP Lucca
Mantova	VIA V. DA FELTRE, 44	Inail	161	17.10.2003 prot. n.187688 UP Mantova
Matera	PIAZZA MULINO 16	Inpdap	7152/01	21.10.03 prot. n.88839/2003 UP Matera
Mestre	Via Capanni	Ipsema	304_305	4.11.2003 prot. n.231514 UP Venezia
Milano	VIA Q. SELLA, 2	Inps	MI28	23.10.03 prot. n.817156/03 UP Milano

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento nota
Padova	VIA M.DELLA LIBERTA' N.4	Inail	302	21.10.03 prot. n.285714/4T1/220/03 UP Padova
Padova	VIA M.DELLA LIBERTA' N.8	Inail	304	
Parma	VIA COLLEGIO M.LUIGIA , 2	Inps	BO30	21.10.03 prot. n.4°/185714-2003 UP Parma
Parma	VIA VERDI,27-29 ANG.V.BOTTEGO,4	Inail	550	
Parma	VIA VERDI,25 ANG.VIA ALBERTELLI,7	Inail	551	
Pavia	P.ZZA MUNICIPIO 15/C.SO MAZZINI 36	Inail	220	20.10.03 prot. n.264498/03 UP Pavia
Pisa	VIA CRISPI 16/26 (N.12/30)-S.PAOLO	Inail	670	15.10.03 prot. n.163641 integrata 30.10.03 prot. n.163825 UP Pisa
Pisa	VIA DEL GIARDINO 2/4-DI SIMONE 2/4	Inail	671	
Pisa	L.MEDICEO 42/47(41/48)-B.TOR.48/49	Inail	672	
Pisa	L.PACINOTTI 8-V.DONZ.-P.VETT.-P.GAR	Inail	673	
Pisa	VIA CASE DIPINTE 10/12	Inpdai	657	
Pisa	CORSO ITALIA 48	Inps	FI50	
Reggio Emilia	V.LE PIAVE, 4/H-V.LE MONTE S. MICHELE	Inail	580	20.10.03 prot. n.4/200009 UP Reggio Emilia
Teramo	VIA SCARSELLI/ VIA CARDUCCI	Inail	860	21.10.03 prot. n.118272 UP Teramo
Torino	VIA MAZZINI 25	Inail	44	21.10.03 prot. n.894909/03 UP Torino
Torino	VIA S. TERESA 19 ANG. S. FRANCESCO	Inail	48	
Torino	VIA BLIGNY 17	Inpdai	702	
Trieste	VIA GIACINTO GALLINA, 3	Inps	TS09	20.10.2003 prot. n. 86299 UP Trieste 20.10.2003 prot. n. 86299 UP Trieste
Trieste	VIA ROSSETTI, 11	Inps	TS14	
Trieste	VIA XXX OTTOBRE, 13	Inps	TS16	
Trieste	VIALE XX SETTEMBRE, 39	Inps	TS18	
Trieste	VIA BATTISTI N.17	Inail	400	
Trieste	VIA DEL TEATRO ROMANO N.18/24	Inail	404	
Trieste	Via S.Caterina-S.Lazzaro-C.so Italia	Ipsema	312	
Varese	VIALE AGUGGIARI 6	Inail	240	21.10.03 prot. n.356777 UP Varese
Busto Arsizio (VA)	VIALE DUCA D'AOSTA 7	Inail	241	

04A02904

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Garcia Christian Evangelista di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Garcia Christian Evangelista, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di médico in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 27 gennaio 1995 dall'Universidade Federal do Paranà (Republica Federativa do Brasil), al sig. Garcia Christian Evangelista, nato a San Paolo (Brasile) il 7 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Garcia Christian Evangelista è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02595

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Gergolet Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gergolet Marco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ginecologia e ostetricia conseguito in Slovenia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 novembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Gergolet Marco è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ginecologia e ostetricia rilasciato in data 26 febbraio 1998 dal Ministero della sanità della Repubblica di Slovenia al dott. Gergolet Marco, cittadino italiano, nato a Monfalcone (Gorizia) il 1° marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02739

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Boris Piatakov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Boris Piatakov, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesiologia e rianimazione conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 novembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Boris Piatakov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesiologia e rianimazione rilasciato in data 30 novembre 2001 dall'Accademia di medicina di Novosibirsk (Federazione Russa) al dott. Boris Piatakov, nato a Kemerovo (Federazione Russa) il 31 maggio 1952, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02746

DECRETO 3 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Sucre Figueroa Maria Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Sucre Figueroa Maria José, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesiologia, conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 novembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Sucre Figueroa Maria José è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesiologia, rilasciato in data 10 dicembre 1999 dall'Ospedale generale «Del Oeste» dott. José Gregorio Hernandez di Caracas (Venezuela) alla dott.ssa Sucre Figueroa Maria José, nata a Ciudad Ojeda - Maracaibo (Venezuela) il 24 marzo 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02790

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pacurar Iuliana Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista listanza con la quale la sig.ra Pacurar Iuliana Victoria, cittadina rumena ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 dcl predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Doctor Medic» in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 28 agosto 1990 dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento - Istituto di medicina e farmacia di bucarest (Repubblica Socialista Romania) alla sig.ra Pacurar Iuliana Victoria, nata a Sibiu (Romania) il 1° dicembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Pacurar Iuliana Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02768

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Frate Alejandro Rubén di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Frate Alejandro Rubén cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 29 aprile 1996 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) al sig. Frate Alejandro Rubén, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Frate Alejandro Rubén è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa isenzione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02770

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Borelli Darrel Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista Fistanza con la quale il sig. Borelli Darrel Carlos cittadino elvetico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esereizio in Italia della professione di medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale. complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art, 12 dcl decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 22 dicembre 1970 dall'Universidad Nacional de Rosario (Republica Argentina) al sig. Borelli Darrel Carlos, cittadino elvetico, nato a Rosario (Santa Fè) Repubblica Argentina il 5 febbraio 1942, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Borelli Darrel Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02773

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Russo Mario Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Russo Mario Roberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 19 maggio 1982 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas (Republica Argentina) al sig. Russo Mario Roberto, cittadino italiano, nato a La Plata (Argentina) l'11 giugno 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Russo Mario Roberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02765

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en clinica medica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en clinica medica, rilasciato in data 21 luglio 1989 del Ministerio de Salud Y Accion Social - Republica Argentina» alla dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde, cittadina italiana, nata a Villa Maria - Cordoba (Argentina) il 6 giugno 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02766

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa El Nabbout Tarantino Rima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa El Nabbout Tarantino Rima, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Libano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 1° aprile 1996 dall'Università Saint Joseph-Facoltà di medicina di Beirut (Libano) alla dott.ssa El Nabbout Tarantino Rima, cittadina italiana, nata a Amyoun-El Koura (Libano) il 14 giugno 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02767

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Liermann Raquel Francine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Garcia Liermann Raquel Francine, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Médico» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 27 gennaio 1996 dall'Universidade Federal de Santa Catarina (Brasile) alla sig.ra Garcia Liermann Raquel Francine, nata a Joinville (Brasile) il 21 luglio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Garcia Liermann Raquel Francine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02744

DECRETO 15 dicembre 2003.

Riconoscimento al dott. Ivanov Vadim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ivanov Vadim, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ematologia, trasfusiologia e trapianto midollo osseo conseguito in Bielorussia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 17 novembre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Terni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ematologia, trasfusiologia e trapianto midollo osseo, rilasciato in data 5 settembre 1994 dal Ministero della sanità della Repubblica di Belarus, Istituto Bielorusso per ricerche scientifiche in ematologia e trasfusiologia, al dott. Ivanov Vadim, cittadino russo, nato a Minsk (Bielorussia) il 21 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02747

DECRETO 17 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Smirnova Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Smirnova Marina, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Smirnova Marina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacista rilasciato in data 23 gennaio 1993 dall'Istituto di chimica e farmaceutica di Leningrado (Federazione Russa) alla sig.ra Smirnova Marina, nata a Orsk (Ucraina) il 31 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Smirnova Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02740

DECRETO 17 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Varela Rodriguez Maria Mercedes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Varela Rodriguez Maria Mercedes, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacéutico conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Varela Rodriguez Maria Mercedes è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacéutico rilasciato in data 10 luglio 1998 dall'Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) alla sig.ra Varela Rodriguez Maria Mercedes, cittadina spagnola, nata a Chacao, Miranda (Venezuela) il 25 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Varela Rodriguez Maria Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02764

DECRETO 18 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Marquez De Santis Rita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marquez De Santis Rita, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico - cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Marquez De Santis Rita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Medico cirujano rilasciato in data 29 luglio 1993 dall'Universidad de Los Andes (Republica de Venezuela) alla sig.ra Marquez De Santis Rita, cittadina italiana, nata a Guasdualito (Venezuela) il 29 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Marquez De Santis Rita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02763

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Llazar Shani di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Llazar Shani, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generale conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni. in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art, 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il Sig. Llazar Shani è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico generale rilasciato in data 30 giugno 1966 dalla facoltà di medicina dell'Università di Tirana al sig. Llazar Shani, nato a Durazzo (Albania) il 16 aprile 1942, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Liazar Shani è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia;

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02771

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Peruzzetto Carla Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Peruzzetto Carla Alejandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini nell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studi di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Peruzzetto Carla Alejandra è risultata idonea:

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 29 aprile 2003 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) alla sig.ra Peruzzetto Carla Alejandra, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 3 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Peruzzetto Carla Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02772

DECRETO 24 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Calosso Ricardo Antonio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Calosso Ricardo Antonio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico Cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Calosso Ricardo Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 8 marzo 2002 dall'Universidad Central de Venezuela di Caracas (Venezuela) al sig. Calosso Ricardo Antonio, cittadino italiano, nato a Chacao (Venezuela) il 6 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Calosso Ricardo Antonio è autorizzato ad esrcitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02748

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Ibarra Zangari Alicia Mirta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ibarra Zangari Alicia Mirta cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en medicina conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studi di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ibarra Zangari Alicia Mirta è risultata idonea.

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en medicina rilasciato in data 19 novembre 2001 dall'Universidad de la Republica - Facultad de Medicina - Montevideo (Republica Oriental del Uruguay) alla sig.ra Ibarra Zangari Alicia Mirta, cittadina italiana, nata a Montevideo (Uruguay) il 30 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ibarra Zangari Alicia Mirta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02769

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Hegerova Morsutova Linda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hegerova Morsutova Linda, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Hegerova Morsutova Linda è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 14 giugno 2001 dall'Università Carolina di Praga (Repubblica Ceca) alla sig.ra Hegerova Morsutova Linda, nata a Bruntal (Repubblica Ceca) il 12 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Hegerova Morsutova Linda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02741

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lopera Sierra Maribel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lopera Sierra Maribel, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Lopera Sierra Maribel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico y cirujano rilasciato in data 27 giugno 1997 dall'Universidad de Antioquia di Medellin (Antioquia-Colombia) alla sig.ra Lopera Sierra Maribel, nata a Medellin (Colombia) il 10 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lopera Sierra Maribel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02742

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bohmerova Zuzana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bohmerova Zuzana, cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doktor mediciny conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bohmerova Zuzana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doktor mediciny rilasciato in data 29 maggio 1996 dall'Università Comenio di Bratislava (Slovacchia) alla sig.ra Bohmerova Zuzana, nata a Bratislava (Slovacchia) il 26 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bohmerova Zuzana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02743

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Wlodarczak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Wlodarczak Iwona, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Belgio, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 29 gennaio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatra in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra, rilasciato in data 30 giugno 1999 dall'Università Cattolica di Lovanio (Belgio) alla sig.ra Wlodarczak Iwona, nata a Pznan (Polonia) l'11 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Wlodarczak Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02745

DECRETO 20 febbraio 2004.

Sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Acetosella, in comune di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque mincrali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l. (risultante agli atti della scrivente

titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Acetosella) è stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;

Viste le valutazioni espresse in data 8 settembre 2003 dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alle analisi chimiche prodotte da detta società;

Considerato che l'istituto Superiore di Sanità nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «sono stati ricercati tutti i parametri elencati nel decreto ministeriale del 31 maggio 2001 ad eccezione di borati e selenio; per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale del 31 maggio 2001 non sono state utilizzate le metodiche pubblicate su Standard methods for the examination of water and wastewater. I limiti di rilevabilità per pesticidi e bifenili clorurati, composti organoalogenati, idrocarburi policiclici aromatici e agenti tensioattivi risultano troppo elevati»;

Considerato che la Società interessata è stata invitata, con nota trasmessa in data 3 dicembre 2003, a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - una nuova certificazione analitica dell'acqua minerale in questione;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non può ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato all'atto del riconoscimento ministeriale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospeso il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Acetosella in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Art. 2.

1. Il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1, potrà essere ripristinato a fronte della presentazione di documentazione conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A02804

DECRETO 24 febbraio 2004.

Ripristino della validità del riconoscimento dell'acqua minerale Ceciliana, in comune di Palestrina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 9 settembre 2003, n. 3500, con il quale è stata sospesa, tra l'atro, la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Ceciliana in comune di Palestrina (Roma) in quanto la società Fonte Ceciliana S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Ceciliana) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, con nota pervenuta il 25 novembre 2003 e con successive integrazioni, a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale Ceciliana in data 15 ottobre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Ceciliana, che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria in comune di Palestrina (Roma).

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A02803

DECRETO 24 febbraio 2004.

Revoca del decreto 18 novembre 2003, recante la sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Lentula, in comune di Cantagallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il proprio decreto 18 novembre 2003, n. 3521, con il quale è stata sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Lentula in comune di Cantagallo (Prato) in quanto la società sorgente Lentula S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Lentula) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 25 settembre 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, con nota pervenuta in data 30 dicembre 2003, a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale Lentula in data 5 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto 18 novembre 2003, n. 3521, recante: «Sospensione del riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Lentula in comune di Cantagallo (Prato)», è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A02806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento di ventidue società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte 2°;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti 22 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975 n. 400.

Società cooperative:

«Edil Art», con sede in Giugliano, costituita in data 26 ottobre 1990 per rogito notaio Benedetto Paladini, registro società n. 324/91 - REA n. 480016 - codice fiscale n. 06214000637 - B.U.S.C. n. 13025;

«Cepim», con sede in Giugliano, costituita in data 26 ottobre 1990 per rogito notaio Benedetto Paladini, registro società n. 3658/91 - REA n. 485984 - codice fiscale n. 06214010636 - B.U.S.C. n. 13112;

«Mare Blu», con sede in Torre del Greco, costituita in data 23 gennaio 1991 per rogito notaio Francesco Mercadante - registro società n. 4466/91 - REA n. 490449 - codice fiscale n. 06442930639 - B.U.S.C. n. 13157;

«Comet Express», con sede in Napoli, costituita in data 26 giugno 1991 per rogito notaio Leopoldo Chiari, registro società n. 6017/91 - REA n. 490631 - codice fiscale 06392420631 - B.U.S.C. n. 13210;

«Cosmer», con sede in Casamarciano, costituita in data 22 gennaio 1992 per rogito notaio Vittorio Folinea - registro società n. 1458/92 - REA n. 495938 - codice fiscale n. 02523061212 - B.U.S.C. n. 13293;

«Mediterranea», con sede in Meta, costituita in data 4 novembre 1987 per rogito notaio Ugo De Cesare - registro società n. 7586/87 - REA n. 442613 - codice fiscale n. 05416900636 - B.U.S.C. n. 13427;

«Service Production», con sede in Giugliano, costituita in data 6 aprile 1993 per rogito notaio Alfonso Monda, registro società n. 2564/93 - REA n. 510606 - codice fiscale n. 02719541217 - B.U.S.C. n. 13533;

«SO.CO.PEL», con sede in Torre del Greco, costituita in data 23 marzo 1993 per rogito notaio Giuseppe Grasso, registro società n. 2807/93 - REA n. 511021 - codice fiscale n. 02708571217 - B.U.S.C. n. 13553;

«La Partenopea», con sede in Napoli, costituita in data 4 giugno 1993 per rogito notaio Carmelo Fisichella - registro società n. 3676/93 - REA n. 512121 - codice fiscale n. 06679640638 - B.U.S.C. n. 13572;

«Caramanico», con sede in Napoli, costituita in data 19 febbraio 1993 per rogito notaio Fortunata Maria Barbarisi, registro società n. 3084/93 - REA n. 511610 - codice fiscale n. 06677920636 - B.U.S.C. n. 13597;

«Mixtura», con sede in Napoli, costituita in data 3 marzo 1994 per rogito notaio Italo Pasolini, registro società n. 1720/94 - REA n. 520592 - codice fiscale n. 06768840636 - B.U.S.C. n. 13705;

«Ediservice», con sede in Napoli, costituita in data 10 ottobre 1994 per rogito notaio Raffaele Caravaglia, registro società n. 659/95 - REA n. 528756 - codice fiscale n. 06875910637 - B.U.S.C. n. 13823;

«Italia Centro Sud Service», con sede in Napoli, costituita in data 27 luglio 1994 per rogito notaio Vittorio Margarita, registro società n. 3922/94 - REA n. 525124 - codice fiscale n. 06811160636 - B.U.S.C. n. 13824;

«San Pasquale», con sede in Napoli, costituita in data 2 febbraio 1995 per rogito notaio Alberto Colasanti, registro società n. 1429/95 - REA n. 534955 - codice fiscale n. 06876820637 - B.U.S.C. n. 13848;

«Body Guard», con sede in Casoria, costituita in data 8 maggio 1995 per rogito notaio Massimo Ciccarelli, registro società n. 3930/95 - REA n. 537379 - codice fiscale n. 03014811214 - B.U.S.C. n. 13875;

«Global Security Service», con sede in Casalnuovo, costituita in data 12 luglio 1995 per rogito notaio Paolo Perone Pacifico, registro società n. 6145/95 - REA n. 542049 - codice fiscale n. 03036821217 - B.U.S.C. n. 13932;

«Euroricami», con sede in Villaricca, costituita in data 24 luglio 1995 per rogito notaio Maria Luisa D'anna, registro società n. 6002/95 - REA n. 541745 - codice fiscale n. 03042191217 - B.U.S.C. n. 13933;

«Euroimpianti», con sede in Cimitile, costituita in data 9 febbraio 1995 per rogito notaio Claudio De Vivo, registro società n. 3977/95 - REA n. 537445 - codice fiscale n. 02980391219 - B.U.S.C. n. 13947;

«Antiche Masserie Campane», con sede in Pomigliano, costituita in data 11 gennaio 1996 per rogito notaio Armida Lombardi, registro società n. 299004/96 - REA n. 558882 - codice fiscale n. 03149021218 - B.U.S.C. n. 13998;

«Melito 2000», con sede in Napoli, costituita in data 30 aprile 1996 per rogito notaio Antonio Tafuri, registro società n. 306319/96 - REA n. 559613 - codice fiscale n. 07038670639 - B.U.S.C. n. 14028;

«Euroservice», con sede in Napoli, costituita in data 12 maggio 1995 per rogito notaio Elio Bellecca, registro società n. 7050/95 - REA n. 543809 - codice fiscale n. 06978570635 - B.U.S.C. n. 14218;

«Sirio», con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita in data 25 marzo 1996 per rogito notaio Alessandro Mattiange, registro imprese Roma n. 59211/96 - registro imprese Napoli n. 354213/97 - REA n. 588757 - codice fiscale n. 05084281004 - B.U.S.C. n. 14423.

Napoli, 12 febbraio 2004

Il direttore: MORANTE

04A02687

DECRETO 17 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 1053 del 18 dicembre 1998 che si intende interamente richiamato;

Vista la nota pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro in data 5 febbraio 2004 con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa comunica le dimissioni da componente supplente della commissione indicata in oggetto della sig.ra Bruttomesso M. Antonietta e la sostituzione della stessa con il sig. Armido Battistello.

Decreta:

Art. 1.

È nominato quale componente supplente della commissione provinciale di conciliazione il sig. Armido Battistello.

Vicenza, 17 febbraio 2004

Il direttore provinciale: BORTOLAN

04A02808

DECRETO 18 febbraio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni presso la direzione provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia dei salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'indutria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro:

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole, associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri non emergono sostanziali variazioni rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975 composta dai sigg.:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Treviso, presidente;

Collodet Virgilio rappresentante CISL, membro effettivo;

Rossetto Adriano rappresentante CISL, membro supplente;

Pravato Mario rappresentante Unindustria, membro effettivo;

Da Ros Adriano rappresentante Unindustria, membro supplente;

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

Musco Sebastiano rappresentante I.N.P.S., membro effettivo;

Pone Antonio rappresentante I.N.P.S., membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02592

DECRETO 23 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale CIG - Settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 7 del 7 novembre 2003 con il quale è stata riconosciuta la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 13 gennaio 2004 con la quale la CISL di Pesaro, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, il sig. Rossi Dante, in sostituzione del sig. Giovannelli Giovanni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rossi Dante, è nominato membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CISL della provincia di Pesaro, in sostituzione del sig. Giovannelli Giovanni.

Ancona, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: Ricci

04A02809

DECRETO 25 febbraio 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa dei servizi della manodopera e dei trasporti» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della operazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati il verbale di accertamento del 22 maggio 2002, la documentazione agli atti e la nota ministeriale n. 1579624 del 7 ottobre 2003, da cui risulta che la Società C.S.M.T. a r.l. non ha mai svolto alcuna attività, né ha mai depositato i bilanci d'esercizio;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ed ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società «Cooperativa dei servizi della manodopera e dei trasporti» a r.l., con sede in Torino - Via De Marchi n. 6, costituita per rogito notaio dott.ssa Quaglino Rinaudo Luisa in data 30 gennaio 1999, iscritta al n. 52046/99 del Registro delle imprese di Torino, pos. prov. n. 6702, è sciolta senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesedecies* codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 febbraio 2004

Il direttore provinciale: Pirone

04A02688

DECRETO 27 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agro Silvo Pastorale Bassone», in Bassone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di Società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative dei decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 gennaio 1993 con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della Società cooperativa «Agro Silvo Pastorale Bassone» con sede in Pontremoli, nominando liquidatore della stessa il sig. Tassi Luca;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito, in data 25 ottobre 2003, nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla Direzione provvinciale del lavoro di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione in parola;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il rag. Botto Alessandra, nata a Pontremoli (Massa Carrara) il 16 agosto 1959, con studio in Pontremoli, via Mazzini,26, è nominata liquidatore della società cooperativa «Agro Silvo Pastorale Bassone», con sede a Bassone (Pontremoli), costituita in data 4 febbraio 1973, per rogito notaio Isio Zannoni; registro delle imprese n. 2878/73, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Tassi Luca.

Carrara, 27 febbraio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A02594

DECRETO 2 marzo 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Visto il parere della Commissione centrale delle cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa CO.PRA.M. - Coop. Produttori Agricoli Meolesi scarl, con sede legale in Meolo - (Venezia), via A. Diaz, 31/c, costituita per rogito notaio Pietro Maria di Mezzo in data 31 ottobre 1978 - repertorio n. 39981, posizione B.U.S.C. n. 1969/164827;

2) società cooperativa «Cooperativa di Consumo Natura Vera a r.l.», con sede legale in Venezia-Zelarino, via Parolari, 88, costituita per rogito notaio Antonino Polizzi in data 31 marzo 1987, repertorio n. 45191, posizione B.U.S.C. n. 2523/228333;

3) società cooperativa «Cenasca Servizi a r.l.», con sede legale in Venezia-Mestre, via Querini, 27 costituita per rogito notaio Mario Faotto in data 9 gennaio 1989, repertorio n. 68986 - posizione B.U.S.C. n. 2627/240205;

4) società cooperativa «Natura Allegra a r.l.», con sede legale in Venezia-Mestre, via Querini, 25 costituita per rogito notaio Stefano Bandieramonte in data 29 gennaio 1991, repertorio n. 8196, posizione B.U.S.C. n. 2744/254953;

5) società cooperativa «L'armonia Nascosta a r.l.», con sede legale in Venezia-Mestre, via Calucci, 29, costituita per rogito notaio Francesco Candiani in data 9 gennaio 1992, repertorio n. 24871 - posizione B.U.S.C. n. 2806/260499.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Venezia-Mestre, 2 marzo 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A02689

DECRETO 2 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Medicina 2000», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e successive modifiche;

Visto l'art. 2545 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale sono state trasferite alle direzioni provinciali talune competenze, tra cui la sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile, come modificato dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Considerato il parere espresso dal Comitato centrale delle cooperative, nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Alessandro Di Marco - nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, residente in Pescara via Figlia di Iorio n. 14 è nominato liquidatore della società cooperativa «Medicina 2000» a r.l. in sostituzione del sig. Graziano Graziani.

Società cooperativa «Medicina 2000» a r.l. B.U.S.C. n. 1820.

Sede in L'Aquila via Pescara, 61.

Costituita in data 24 febbraio 1987 per rogito del notaio Antonio Battaglia repertorio n. 46604, omologata dal tribunale di L'Aquila in data 13 marzo 1987 ed iscritta al n. 2979 del registro delle società.

L'Aquila, 2 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A02589

DECRETO 2 marzo 2004.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavori in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura penale quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 8/1999 del 6 dicembre 1999 della direzione provinciale del lavoro di Como;

Preso atto che l'associazione sindacale CGIL di Lecco con nota prot. n. 142 del 17 febbraio 2004 ha comunicato le dimissioni del sig. Carmine Leva da componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali, nominando quale componente effettivo il sig. Rinaldo Polli;

Decreta:

Il sig. Rinaldo Polli è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del sig. Carmine Leva.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecco, 2 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A02591

DECRETO 2 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola Zeri», in Zeri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1993;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti ed il completo annullamento dei beni costituenti immobilizzazioni;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa agricola «Agricola Zeri», con sede nel comune di Zeri (Massa Carrara); costituitasi in data 24 settembre 1975, per rogito notaio Francesco Gherardi, n. 123 di repertorio; registro società n. 3145/75 del tribunale di La Spezia; posizione B.U.S.C. n. 341/141690.

Carrara, 2 marzo 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A02593

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Acacia società cooperativa agricola» a r.l., in Terreti di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del firettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle firezioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del vommissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 1580795 del 16 dicembre 2003, della Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV/P.O.;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «L'Acacia società cooperativa agricola» a r.l. con sede in Terreti di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Gregorio Gangemi in data 3 aprile 1991, repertorio n. 70034 - registro società n. 118/91 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02682

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Bieffegiti Elettroinformatica Piccola» a r.l., in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 20 gennaio 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha mai avviato l'attività ne depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore: società cooperativa «Bieffegiti elettroinformatica piccola» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 26 gennaio 2000, rep. 26806 - registro imprese n. 145255 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02683

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bottega del Mosaico Piccola» a r.l., in Sambatello di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 16 febbraio 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha mai avviato l'attività né depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: soc. coop. «La Bottega del Mosaico Piccola» a r.l., con sede in Sambatello di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese, in data 22 dicembre 2000, repertorio n. 50132 - registro imprese n. 146764 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02684

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mesima» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 196/6 del 21 gennaio 1999 della Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultima revisione è stata effettuata in data 7 marzo 1998, che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982, che la società non ha mai avviato l'attività sociale;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: soc. coop. «Mesina» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Maria Garofali in data 4 febbraio 1971, reperorio n. 3 - registro società n. 255 - Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02685

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Kronos 78 a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 12 dicembre 2003, effettuata da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiana;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha mai avviato l'attività né depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: soc. coop. «Kronos 78» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami, in data 23 giugno 1978, repertorio n. 2541 - registro società n. 81/78 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A02686

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Sant'Antonio», in Terralba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: soc. coop. «Pescatori Sant'Antonio» con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 12 novembre 1974, repertorio n. 60131, registro società n. 1471, tribunale di Oristano, BUSC n. 397/136198.

Oristano, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A02810

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Asfodelo», in Boroneddu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: soc. coop. «Asfodelo», con sede in Boroneddu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura in data 7 giugno 1989, repertorio n. 77774, registro società n. 4127, Tribunale di Oristano, BUSC n. 1058/262368.

Oristano, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A02811

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S'Istella», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: soc. coop. «S'Istella», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 13 aprile 1993, repertorio n. 148887, registro società n. 5076, Tribunale di Oristano, BUSC n. 1065/263245.

Oristano, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A02812

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio sardo fra cooperative pescatori ed affini - CON.SAR.PE», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: soc. coop. «Consorzio sardo fra cooperative pescatori ed affini - CON.SAR.PE», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Arturo Saba in data 11 novembre 1977, repertorio n. 223347, registro società n. 4790, tribunale di Oristano, BUSC n. 1035/157674.

Oristano, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: Usai

04A02813

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solenatura», in Terralba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: soc. coop. «Solenatura», con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Anni in data 1° giugno 1999, repertorio n. 76051, registro società n. 7571/99, tribunale di Oristano, BUSC n. 1195/289782.

Oristano, 3 marzo 2004

Il direttore provinciale: Usai

04A02814

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Natura e Civiltà a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 28 gennaio 1997 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Natura e Civiltà», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa

«Natura e Civiltà a r.l.», con sede in Bologna costituita con rogito notaio dott. Piero Alvisi in data 4 novembre 1992, rep. n. 128797/17325, tribunale di Bologna, BUSC n. 4275/261763.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A02815

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Finanziamenti ed assistenza mutualistica a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1º gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 7 dicembre 1998 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Finanziamenti ed assistenza mutualistica a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Finanziamenti ed assistenza mutualistica a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Vittorio Sommariva in data 27 gennaio 1983, rep. n. 13294/711, Tribunale di Bologna, BUSC n. 3611/201752.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A02816

DECRETO 4 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solinvest a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1º gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 10 dicembre 1998 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Solinvest a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-

septiesdecies del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Solinvest a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Micheli Ferruccio in data 23 novembre 1984, repertorio n. 38882/15866, tribunale di Bologna, BUSC n. 3700/211563.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 4 marzo 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A02818

DECRETO 5 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.D.E.P.», in Ceglie Messapico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione ispettiva da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, dall'art. 2 della legge n. 400/1975 e dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 e tenuto conto, pertanto, che nel caso specifico non è più necessario acquisire il preventivo parere della commissione per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003: società cooperativa «C.A.D.E.P.», con sede in Ceglie Messapico, largo Cappuccini n. 9, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 21 novembre 1975, repertorio n. 177689, data omologazione tribunale di Brindisi 5 dicembre 1975, registro società n. 1347, posizione B.U.S.C. n. 755/142402, codice fiscale n. 00159030741.

Brindisi, 5 marzo 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02817

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni»;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di 246.496.000,00 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione delle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2002;

Visto in particolare il punto 5 del citato decreto 4 dicembre 2002 che dispone, a decorrere dall'anno 2003, che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata sulla base di una scheda unificata di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e province autonome;

Considerato che ai fini di quanto sopra il Ministero ha convocato specifiche riunioni nel corso delle quali sono state concordate le modalità di rilevazione del fabbisogno e che con nota ministeriale 30 luglio 2003 è stato chiesto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'invio delle informazioni per procedere al riparto dell'annualità 2003;

Vista la nota in data 24 luglio 2003, prot. n. 783 dell'Assessore per l'edilizia residenziale della regione Piemonte — coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale — di trasmissione del documento approvato dalle stesse regioni con il quale, oltre ad accettare formalmente le modalità di rilevazione del fabbisogno concordate, è stato proposto di tenere conto ai fini del riparto, in aggiunta ai dati relativi al fabbisogno accertato e delle risorse aggiuntive regionali, anche di indicatori di carattere più generale in grado di far emergere in maniera più puntuale le caratteristiche di ogni singola realtà territoriale;

Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione quantitativa del fabbisogno in quanto sia le regioni Lombardia e Marche nonché la provincia autonoma di Bolzano hanno riferito il calcolo dell'incidenza del canone al reddito convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziché — come richiesto — a quello imponibile;

Ravvisata l'opportunità di introdurre, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, in aggiunta a quelli fissati con le modalità di rilevazione concordate, anche un ulteriore fattore di correzione da utilizzare in presenza di calcolo dell'incidenza del canone di locazione con riferimento al reddito convenzionale anziché al reddito imponibile al fine di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2003;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui alla tabella *C* della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari per l'anno 2003, a € 246.496.000,00, attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

5. La ripartizione delle disponibilità assegnate al Fondo nazionale per l'anno 2004 è effettuata previa verifica — ai fini di una eventuale revisione — dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione fissati nel decreto ministeriale 7 giugno 1999 e tenuto conto, altresì, di eventuali somme non utilizzate da parte delle regioni e province autonome assegnate con i precedenti riparti.

6. La scheda unificata di rilevazione del fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/U.R del 4 dicembre 2002, da predisporre dal Ministero unitamente alle regioni e le province autonome, è formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2003 (euro 246.496.000,00)

Regioni e Province autonome	A	B		Riparto 2003 (A + B)
	Riparto 45% (110.923.200,00)	Coefficiente (R)	Riparto 55% (135.572.800,00)	
Piemonte	7.519.890,45	7,2430	9.819.537,90	17.339.428,35
Valle d'Aosta	211.333,35	0,1600	216.916,48	428.249,83
Lombardia	16.743.894,01	13,1340	17.806.131,55	34.550.025,56
Trento	728.765,42	0,2460	333.509,09	1.062.274,51
Bolzano	721.000,80	1,3365	1.811.930,47	2.532.931,27
Veneto	6.925.021,65	8,9185	12.091.060,17	19.016.081,82
Friuli - V.G.	1.534.363,65	1,0665	1.445.883,91	2.980.247,56
Liguria	3.030.495,77	2,9065	3.940.423,43	6.970.919,20
Emilia - R.	8.444.139,52	11,8600	16.078.934,08	24.523.073,60
Toscana	6.945.450,02	5,2560	7.125.706,37	14.071.156,39
Umbria	1.691.400,09	1,4660	1.987.497,25	3.678.897,34
Marche	2.113.407,40	1,7095	2.317.617,02	4.431.024,42
Lazio	10.750.195,88	7,1510	9.694.810,93	20.445.006,81
Abruzzo	1.844.979,42	1,0365	1.405.212,07	3.250.191,49
Molise	557.986,83	0,3090	418.919,95	976.906,78
Campania	15.900.292,27	10,2110	13.843.338,61	29.743.630,88
Puglia	8.163.744,16	9,7190	13.176.320,43	21.340.064,59
Basilicata	1.052.414,67	0,5525	749.039,72	1.801.454,39
Calabria	5.405.250,56	2,7860	3.777.058,21	9.182.308,77
Sicilia	8.347.556,23	11,7395	15.915.568,86	24.263.125,09
Sardegna	2.291.617,85	1,1930	1.617.383,50	3.909.001,35
TOTALE	**110.923.200,00**	**100**	**135.572.800,00**	**246.496.000,00**

04A02807

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 febbraio 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5° bando, approvate dalla regione autonoma Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare 22 novembre 2002 n. 1151489 relativa alle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002 e 12 marzo 2003 con i quali sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il 5° bando (bando 2002);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive dell'11 giugno 2002 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, sono stati assegnati € 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 17 ottobre 2003 con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2003, pari a € 92.115.677,26 ed è stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 5° bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioè entro il 15 aprile 2003;

Visto che la regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione le attività inerenti la formazione delle graduatorie nonché la concessione ed erogazione dei contributi sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalle regioni stesse;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Viste le graduatorie trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 5° bando (bando 2002) approvate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1.1

Graduatoria confermata in data: 09/12/2003

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA VALLE D'AOSTA

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 1 Num. progetti agevolati: 1

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,1500000	0,0000000
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con- clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2002A/VA1/35	CHIOCCIOLA D'ABAZ	AO	10.813,33	6.703,00	0,0000000	0,0000000	1,1500000	0,0000000	S	S	1,1500000		P	6.328,00

Pagina 1 22/01/2004 11.45.08

ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA VALLE D'AOSTA

Graduatoria confermata in data: 09/12/2003

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 0 Num. progetti agevolati: 0

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / Investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Numero donne occupate attivate / Investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Nuovi investimenti / Investimenti totali	0,0000000	0,0000000
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile

Nessuna iniziativa in Graduatoria

Pagina 1

22/01/2004 11.45.29

ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA VALLE D'AOSTA

Graduatoria confermata in data: 09/12/2003

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 20 Num. progetti agevolati: 17

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0089083	0,0165452
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0089083	0,0165452
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0391026	0,1397004
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2002A/VA1/26	MUSIC ENTERTAINMENT	AO	24.644,50	11.991,00	0,0606626	0,0606626	1,1500000	0,0000000	S	S	7,0499337		A	11.991,00
2	2002A/VA1/17	BIOLAND DI FAZZARI MARIA STELLA	AO	113.950,00	56.975,00	0,0302764	0,0302764	1,1500000	0,0000000	S	S	3,3768199		A	56.975,00
3	2002A/VA1/19	"LA GRIFFE" DI BERGIA ELISA ANNA MARIA &	AO	36.364,04	18.182,00	0,0302497	0,0302497	1,1000000	0,0000000	S	N	3,0156837		A	18.182,00
4	2002A/VA1/20	MA.GI.A. IMMOBILIARE DI SUFFREDINI PIERINA & C.	AO	27.577,44	12.568,00	0,0250204	0,0250204	1,0598778	0,0000000	S	S	2,0963589		A	12.568,00
5	2002A/VA1/16	PARCO AVVENTURA PRE' SAINT DIDIER SRL	AO	82.154,00	38.277,00	0,0243445	0,0243445	1,0000000	0,0000000	N	N	1,5860397		A	38.277,00
6	2002A/VA1/32	PAOLA MARTINENGO	AO	72.250,00	34.885,00	0,0076124	0,0076124	1,1000000	0,0000000	S	N	0,2792647		A	34.885,00
7	2002A/VA1/8	MARIOTTI ROSANNA	AO	33.744,78	16.872,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	16.872,00
7	2002A/VA1/10	GIOILANDIA DI GIULIANI LUISA	AO	39.379,84	23.627,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	23.627,00
7	2002A/VA1/11	CAMELOT DI BOSCARDIN MARIELLA	AO	17.198,01	8.599,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	8.599,00
7	2002A/VA1/18	LE COIN DU PAIN DI LEGER ERNESTA	AO	52.700,00	26.350,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	26.350,00
7	2002A/VA1/23	FALCONE DANIELA	AO	15.449,38	7.724,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	7.724,00
7	2002A/VA1/24	JACCOD MONICA	AO	10.466,25	5.233,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	5.233,00
7	2002A/VA1/25	GIROTONDO DI CHALLANCIN SONIA	AO	31.601,10	15.800,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	15.800,00
7	2002A/VA1/27	HENRIET MARY	AO	41.380,13	15.125,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	15.125,00
7	2002A/VA1/28	AGENZIA GLOBALE DI BELLIN ROBERTA	AO	12.483,13	6.241,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	6.241,00
7	2002A/VA1/31	PIVETTA RITA ESTETISTA	AO	49.902,00	29.941,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6409297		A	29.941,00
17	2002A/VA1/14	SUN EXPRESS 2 S.N.C. DI GIORLA UGO & C.	AO	108.200,75	64.920,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,3567473		P	58.908,00
18	2002A/VA1/9	JANIN SABRINA	AO	12.098,01	6.049,00	0,0000000	0,0000000	0,8757011	0,0000000	S	N	-2,2465006		N	0,00
19	2002A/VA1/29	HOTEL MEUBLE' ALBA DI NEGRO ANNA MARIA	AO	9.702,50	4.851,00	0,0000000	0,0000000	0,7168453	0,0000000	S	N	-3,3836184		N	0,00
20	2002A/VA1/7	CARPINELLO CAROLA	AO	12.098,01	6.049,00	0,0000000	0,0000000	0,6296273	0,0000000	S	N	-4,0079401		N	0,00

Pagina 1 22/01/2004 11.46.01

ALLEGATO 2

Note esplicative

Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati:
allegato 1.1 – Valle d'Aosta - macrosettore agricoltura;
allegato 1.2 – Valle d'Aosta - macrosettore manifatturiero e assimilati;
allegato 1.3 – Valle d'Aosta - macrosettore commercio, turismo e servizi;

Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attività per macrosettore.

La posizione di ciascuna domanda in graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna **O** pari alla somma degli indicatori normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 22 novembre 2002 n.1151489, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori.

Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi ex aequo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna **O**.
Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda.
Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni.
Col. D (Prov.) sigla della provincia ove è ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento.
Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in EURO.
Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in EURO.
Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 1° indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.
Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 2° indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.
Col. I (nuovi inv./inv. tot.) 3° indicatore dato dal rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente.
Col. L (Indicatore Regionale) 4° indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti Regioni.

Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile.
S= maggiorazione attribuita N= maggiorazione non attribuita.
Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico.
S= maggiorazione attribuita N= maggiorazione non attribuita.
Col. O (Somma Indicatori Normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria.
Col. P (Cofin.) l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.
Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilità o meno della domanda.
A=agevolabile**P**=parzialmente agevolabile **N**=non agevolabile.
Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in EURO dell'agevolazione concedibile.

04A02695

DECRETO 11 marzo 2004.

Autorizzazione alla società ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO
E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ICEPI S.r.l. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 15 gennaio 2004, protocollo n. 829526 con la quale la società ICEPI S.r.l., con sede a Piacenza, via Paolo Belizzi 29/31/33, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la società ICEPI S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

La società ICEPI S.r.l. è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II categoria 1.

Apparecchi non elettrici:

Componenti;

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Allegato III - Esame CE del tipo.

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione.

Allegato V - Verifica su prodotto.

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.

Apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «m», «q», «e», «i» e «p».

Apparecchi non elettrici.

Componenti.

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Allegato III - Esame CE del tipo.

Allegato VI - Conformità al tipo.

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti.

Allegato VIII- Controllo di fabbricazione interno.

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

La società ICEPI S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il direttore generale: GOTI

04A02849

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2004.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
cipolla	002617	Derek	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
cipolla	002604	La Bionda	As.Pro.Pat. Piemonte Soc. coop. a r.l. - Castelnuovo Scrivia (Alessandria)
fagiolo nano	002620	Efesto	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
fagiolo nano	002618	Solfì	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
fagiolo nano	002619	Ulisse	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
indivia scarola	002639	Bomber	Enza Zaden B. V. - Enkhuizen - Olanda
lattuga	002625	Giardina	Olter S.r.l. - Asti
melone	002627	Abacus	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
peperone	002587	Casanova	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
pomodoro	002635	Allflesh 1130	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	002634	Estremo	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	002636	Marlene	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	002582	Micron	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
pomodoro	002628	Minidor	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
pomodoro	002637	Ovetto	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	002629	Pixel	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
pomodoro	002631	Reginella	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
pomodoro	002632	Sampei	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
pomodoro	002584	Tiren	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
ravanello	002641	Risciò	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Basilico	002615	Cammeo	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
Basilico	002616	Superbo	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02656

DECRETO 1° marzo 2004.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri della canapa «Codimono» e «Asso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

CANAPA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007977	Codimono	Istituto sperimentale per le colture industriali (Bologna)
007973	Asso	Istituto sperimentale per le colture industriali (Bologna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A02661

DECRETO 3 marzo 2004.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini di Valtellina, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e del vino D.O.C. «Valtellina rosso o rosso di Valtellina», in Sondrio, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini di Valtellina, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e del vino D.O.C. «Val-

tellina rosso o rosso di Valtellina», con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela dei vini di Valtellina, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina» e «Valtellina Superiore» e del vino D.O.C. «Valtellina rosso o rosso di Valtellina», già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela dei vini di Valtellina l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini di Valtellina e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02571

DECRETO 3 marzo 2004.

Conferimento al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», in Modena, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», con sede in Modena, via Schedoni n. 41, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine e indicazione geografica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O. e I.G.T., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», con sede in Modena, via Schedoni n. 41, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine e indicazione geografica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O. e I.G.T., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre armi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Riparto fondi ai comuni della provincia di Foggia». (Deliberazione n. 88/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 14 maggio 1981, n. 219, e 23 gennaio 1992, n. 32, recanti disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge n. 219/1981 che demanda a questo Comitato il riparto dei fondi disponibili;

Visto l'art. 144, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) che autorizza la regione Puglia a contrarre mutui assistiti da contributo statale da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi di lire, decorrente dall'anno 2002;

Vista la proposta pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 30 luglio 2003, prot. n. 161, contenente l'indicazione del fabbisogno accertato dallo stesso Ministero per ogni comune della provincia di Foggia e i parametri di riparto delle risorse a fronte del predetto fabbisogno;

Considerato che la regione Puglia ha comunicato di aver contratto il mutuo a carico dello Stato autorizzato dalla legge n. 388/2000, con un ricavato di 11.161.390 euro;

Considerato altresì che, secondo quanto indicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, va ripartita la somma di euro 3.000.000 derivante dallo stanziamento sul capitolo 7417 del bilancio del Ministero in questione, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

Tenuto conto che i comuni beneficiari delle assegnazioni proposte denunciano, alla data del 31 agosto 2003 diverse giacenze di tesoreria relative a precedenti analoghe assegnazioni;

Ritenuto opportuno che il Dipartimento per la protezione civile, cui il citato art. 144, comma 6, della legge n. 388/2000 demanda l'erogazione delle risorse, proceda alle dette erogazioni tenendo conto dell'utilizzo delle predette giacenze di tesoreria;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le risorse finanziarie derivanti dal ricavato del mutuo stipulato dalla regione Puglia pari a 11.161.390 euro, con il limite di impegno di cui all'art. 144, comma 6, della legge n. 388/2000, sono ripartite tra i quattordici comuni della provincia di Foggia, tutti appartenenti alla categoria dei danneggiati, secondo quanto indicato nella colonna B della tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà all'erogazione delle risorse di cui al predetto riparto, tenendo anche conto dell'utilizzo delle giacenze indicate in premessa.

La somma di euro 3.000.000 euro, derivante dallo stanziamento sul cap. 7417 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i suddetti quattordici comuni in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, secondo quanto indicato nella colonna C della predetta tabella.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione della predetta somma ai quattordici comuni interessati dello stanziamento di euro 3.000.000 indicato dall'art. 42, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, verificando lo stato di utilizzo delle risorse ancora giacenti sulle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali a carico del citato cap. 7417.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 261

ALLEGATO

REGIONE PUGLIA					(euro)
PROVINCIA DI FOGGIA - COMUNI DANNEGGIATI					
COMUNI	FABBISOGNO RESIDUO ACCERTATO DAL MIT (COL. A)	IMPORTO A VALERE SULLA L. 388/2000 (COL. B)	IMPORTO A VALERE SULLA L. 166/2002 (COL. C)	PROPOSTA ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA (COL.D)	GIACENZE DI TESORERIA AL 31.08.2003 (COL. E)
ACCADIA	2.000.000,00	945.787,67	254.212,33	1.200.000,00	577.499,11
ANZANO DI PUGLIA	516.000,00	354.670,37	95.329,63	450.000,00	176.457,29
ASCOLI SATRIANO	1.500.000,00	811.801,08	218.198,92	1.030.000,00	960.928,78
BOVINO	1.000.000,00	551.709,47	148.290,53	700.000,00	265.016,90
CANDELA	1.750.000,00	945.787,67	254.212,33	1.200.000,00	381.212,71
CASTELLUCCIO DEI SAURI	100.000,00	78.815,64	21.184,36	100.000,00	0,00
CELLE DI SAN VITO	516.000,00	354.670,37	95.329,63	450.000,00	128.994,09
DELICETO	1.150.000,00	598.998,85	161.001,15	760.000,00	1.496.324,14
FAETO	100.000,00	78.815,64	21.184,36	100.000,00	184.375,11
MONTELEONE DI PUGLIA	3.615.000,00	1.812.759,70	487.240,30	2.300.000,00	1.501.822,38
ORSARA DI PUGLIA	1.500.000,00	803.919,52	216.080,48	1.020.000,00	211.292,95
PANNI	310.000,00	228.565,35	61.434,65	290.000,00	561.663,97
ROCCHETTA S.ANTONIO	5.163.000,00	2.821.599,87	758.400,13	3.580.000,00	269.063,01
S.AGATA DI PUGLIA	1.400.000,00	773.488,80	207.901,20	981.390,00	532,30
TOTALE	**20.620.000,00**	**11.161.390,00**	**3.000.000,00**	**14.161.390,00**	**6.715.182,74**

04A02914

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. (Deliberazione n. 98/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo — introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 — concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano, fra l'altro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il compito, tra l'altro, di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera 31 gennaio 2003, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116/2003) con la quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005;

Visto il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 1° luglio 2003;

Considerato che il Programma statistico nazionale (PSN) costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali e che in tale contesto è, pertanto, necessario incrementare la qualità e la quantità delle informazioni statistiche, anche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici;

Ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle amministrazioni centrali, regionali, locali e delle camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio;

Considerato, altresì, che l'azione di sviluppo informativo impegna l'Istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole sia della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica in data 9 luglio 2003, che della Conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni nella seduta del 24 luglio 2003;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 1° settembre 2003 in ordine alle quali l'ISTAT ha rinnovato e rese più comprensibili, rispetto al programma precedente, le schede sintetiche per la raccolta delle informazioni sulle rilevazioni ed elaborazioni statistiche che utilizzano dati «sensibili» e «giudiziari»;

Tenuto conto che questo Comitato, con la richiamata delibera n. 6/2003, ha invitato l'ISTAT a proseguire nelle analisi dei costi delle attività programmate, in quanto costituisce obiettivo di medio-lungo periodo, l'individuazione del costo presunto di realizzazione di ciascun progetto ricompreso nel programma;

Considerato in particolare che la realizzazione del PSN comporta il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia pubblici che privati, su ognuno dei quali grava una parte dei costi e preso atto dei risultati dell'analisi dei costi relativi alla produzione ISTAT, contenuti nell'apposito documento allegato al programma in esame;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e le cui linee guida sono incentrate sul consolidamento e miglioramento della cultura statistica, sulla produzione, diffusione e utilizzazione della statistica e sulla diffusione di metodi e standard comuni, oltre alla formazione ed al rafforzamento del sistema.

In particolare, nell'ambito dei singoli settori di interesse, il SISTAN prevede di perseguire nel triennio 2004-2006 i seguenti obiettivi:

completamento del sistema informativo geografico dell'ISTAT (Gistat);

diffusione dei risultati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001;

riposizionamento delle statistiche demografiche alla luce dei risultati definitivi del censimento della popolazione;

studio dell'impatto del progetto Ina-Saia sulle rilevazioni statistiche di fonte comunale;

maggiore dettaglio territoriale delle informazioni prodotte;

ampliamento e miglioramento della produzione statistica sul mercato del lavoro;

completamento del sistema integrato di statistiche sull'assistenza e la previdenza (Sisap);

sviluppo dell'offerta di informazioni statistiche sulla struttura e la competitività delle imprese;

sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale;

Invita

l'ISTAT a proseguire nell'analisi dei costi dei singoli progetti programmati, estendendo la ricerca anche agli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma statistico nazionale.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 285

04A02913

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Destinazione stanziamento di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: sostegno agli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina. (Deliberazione n. 99/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce, presso questo Comitato, la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il comma 2 del citato art. 24, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive volte ad indicare delle priorità alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate da questo Comitato per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) nella Repubblica federale di Jugoslavia, da destinare anche al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) il quale prevede che le disponibilità esistenti sul conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e in quelli in via di transizione;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Visto il decreto interministeriale dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle attività produttive 31 luglio 2003, emanato in attuazione del citato art. 80 della legge n. 289/2002, con cui è stata attribuita al Ministero delle attività produttive la somma di 160 milioni di euro, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2003;

Considerata l'opportunità di promuovere e sostenere il processo di intenazionalizzazione delle imprese italiane in Russia e in Ucraina, attraverso strumenti finanziari che favoriscano la realizzazione di investimenti diretti in quei Paesi, destinando allo scopo un importo di 70 milioni di euro a carico della predetta disponibilità di 160 milioni di euro;

Considerato che la restante parte ditale disponibilità di 160 milioni di euro sarà destinata, con decreto del Ministro delle attività produttive, ad integrare la dota-

zione dei tre fondi rotativi già costituiti ai sensi della legge n. 273/2002 per i Balcani, il Mediterraneo-Africa sub sahariana e la Cina;

Delibera:

La somma di 70 milioni di euro, di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 289/2002 e all'art. 1 del decreto interministeriale 31 luglio 2003 richiamati in premessa, viene destinata al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina, al fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti Paesi.

Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo della somma in questione, alla luce di quanto stabilito dall'art. 46 della legge n. 273/2002 richiamata in premessa.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 274

04A02912

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente - assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998). (Deliberazione n. 116/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e il conseguente decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevedono, tra l'altro, che la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sia posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2003 del Servizio sanitario nazionale», con la quale tra l'altro sono state accantonate risorse per l'assistenza sanitaria agli stranieri;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo Comitato ed alla Conferenza Stato-regioni che ha espresso la propria intesa in data 26 novembre 2003;

Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2003, della somma di 30.987.413,95 euro per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio nazionale;

Considerato che la predetta assegnazione è effettuata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate e del numero dei ricoveri di stranieri irregolari risultanti dalle schede ospedaliere in relazione a gravidanza, parto e puerperio;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario 2003, accantonate con delibera n. 8/2003, richiamata in premessa, è assegnata alle regioni, per le finalità sopra indicate, la somma di 30.987.413,95 euro.

Il predetto importo è ripartito come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 259

ALLEGATO

FSN 2003 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 40/98 - EXTRACOMUNITARI

importi in euro

REGIONE	SPESA PER RICOVERI PER MDC 14 (GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO) DI STRANIERE NON RESIDENTI	ISTANZA DI REGOLAZIONE	RIPARTO 50% SU COLONNA (a)	RIPARTO 50% SU COLONNA (b)	TOTALE FSN 2003 (c+d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	%	%			
PIEMONTE	14,68	6,89	2.275.535,20	1.066.713,28	3.342.248,48
LOMBARDIA	22,17	27,90	3.436.688,98	4.322.494,30	7.759.183,28
VENETO	7,77	8,03	1.203.938,17	1.243.869,91	2.447.808,08
LIGURIA	4,48	2,57	693.423,91	397.419,28	1.090.843,19
EMILIA ROMAGNA	11,49	5,45	1.780.520,09	844.915,70	2.625.435,79
TOSCANA	9,22	8,87	1.427.935,28	1.374.530,93	2.802.466,21
UMBRIA	3,10	1,51	480.556,64	233.693,28	714.249,92
MARCHE	1,61	1,35	250.156,24	209.709,98	459.866,22
LAZIO	17,31	19,19	2.681.414,49	2.973.865,34	5.655.279,83
ABRUZZO	0,36	1,36	55.808,42	210.605,36	266.413,78
MOLISE	0,08	0,13	12.798,81	20.082,02	32.880,83
CAMPANIA	5,32	7,69	824.412,94	1.190.786,87	2.015.199,81
PUGLIA	1,03	3,99	159.196,90	618.833,11	778.030,01
BASILICATA	0,07	0,34	10.096,15	53.146,99	63.243,14
CALABRIA	0,57	1,61	87.911,08	249.362,37	337.273,45
SICILIA	0,44	2,38	67.606,59	368.295,56	435.902,15
SARDEGNA	0,30	0,74	45.707,08	115.382,70	161.089,78
TOTALE	100,00	100,00	15.493.706,97	15.493.706,98	30.987.413,95

(a) Fonte: Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera - anno 2000.
(b) Fonte: Elaborazioni Caritas - Dossier statistico Immigrazione 2001 su dati del Ministero dell'interno per l'anno 2000.

Per la regione Basilicata, non essendo disponibile il dato di spesa (colonna a), è stata utilizzata la stessa percentuale di spesa del 1998.
Per le regioni Sicilia e Sardegna sono state operate le riduzioni di legge pari, rispettivamente, a 42,5% e 29%.

04A02911

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002 e 2003 - assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica). (Deliberazione n. 117/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 59;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/2003) relativa alla prevenzione e cura della fibrosi cistica che ha già provveduto per l'anno 2002 ad assegnare la quota relativa all'assistenza, pari a 3.098.741,39 euro;

Viste le proprie delibere 31 gennaio 2003, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003) e 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003) concernenti «la ripartizione delle quote di parte corrente 2002 e 2003 del Servizio sanitario nazionale», con le quali, tra l'altro, erano state accantonate risorse per la prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo comitato ed alla Conferenza Stato-regioni, concernente l'assegnazione alle regioni stesse della somma di 1.291.142,25 euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2002 per la ricerca, e della somma di 4.389.883,64 euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2003, per l'assistenza e la ricerca;

Vista l'intesa espressa sulla suddetta proposta dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 novembre 2003;

Delibera:

Sono assegnate alle regioni la somma di 1.291.142,25 euro per la ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2002, e l'importo di 4.389.883,64 euro per l'assistenza e la ricerca, a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2003.

Il predetto importo complessivo, pari a 5.681.025,89 euro, è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 260

ALLEGATO

FSN 2002 - 2003: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L. 362/99)

	QUOTA 2002 (solo ricerca)			QUOTA 2003 (Assistenza e Ricerca)			TOT. QUOTE 2002 e 2003		
REGIONE	N. PAZIENTI 2002	POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE FSN 2002	N. PAZIENTI 2003	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER ASSISTENZA	QUOTA PER RICERCA	TOTALE FSN 2003	TOTALE FSN 2002 e FSN 2003
PIEMONTE	232	4.289.731	98.041,70	238	4.289.731	230.394,13	95.997,53	326.391,66	424.433,36
LOMBARDIA	570	9.121.714	223.595,43	630	9.121.714	544.521,15	226.883,81	771.404,96	995.000,39
VENETO	404	4.540.853	135.018,91	414	4.540.853	315.304,71	131.376,97	446.681,68	581.700,59
LIGURIA	81	1.621.016	35.733,28	94	1.621.016	88.852,94	37.022,06	125.875,00	161.608,28
EMILIA ROMAGNA	221	4.008.663	92.446,24	235	4.008.663	220.848,62	92.020,26	312.868,88	405.315,12
TOSCANA	207	3.547.604	84.065,03	224	3.547.604	202.511,42	84.379,76	286.891,18	370.956,21
UMBRIA	35	840.482	17.147,53	37	840.482	40.896,42	17.040,18	57.936,60	75.084,13
MARCHE	82	1.469.195	34.079,67	91	1.469.195	83.088,92	34.620,38	117.709,30	151.788,97
LAZIO	364	5.302.302	136.414,07	402	5.302.302	332.294,47	138.456,03	470.750,50	607.164,57
ABRUZZO	77	1.281.283	30.802,96	81	1.281.283	73.184,05	30.493,36	103.677,41	134.480,37
MOLISE	17	327.177	7.340,66	17	327.177	17.064,33	7.110,14	24.174,47	31.515,13
CAMPANIA	279	5.782.244	125.504,13	296	5.782.244	299.622,11	124.842,54	424.464,65	549.968,78
PUGLIA	243	4.086.608	97.734,52	256	4.086.608	232.383,82	96.826,59	329.210,41	426.944,93
BASILICATA	51	604.807	17.429,45	60	604.807	44.137,26	18.390,53	62.527,79	79.957,24
CALABRIA	122	2.043.288	48.965,66	138	2.043.288	120.598,45	50.249,36	170.847,81	219.813,47
SICILIA	230	2.919.103	80.938,44	241	2.919.103	191.581,84	79.825,77	271.407,61	352.346,05
SARDEGNA	59	1.170.111	25.884,57	62	1.170.111	61.456,75	25.606,98	87.063,73	112.948,30
TOTALE	3.274	52.956.181	1.291.142,25	3.516	52.956.181	3.098.741,39	1.291.142,25	4.389.883,64	5.681.025,89

Per le regioni Sicilia e Sardegna sono state operate le riduzioni di legge pari, rispettivamente, a 42,5% e 29%.

04A02910

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 118/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto Fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis* della legge n. 662/1996;

Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003) e 13 novembre 2003, n. 85, concernenti rispettivamente «la ripartizione della quota di parte corrente 2003 del Servizio sanitario nazionale» e «la ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 2003» con le quali, tra l'altro, sono state accantonate ed assegnate risorse per i suddetti obiettivi, di cui 36.151.983,00 euro sono stati riservati per la corresponsione della indennità di esclusività ai dirigenti sanitari;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo Comitato ed alla Conferenza Stato-regioni, concernente la ripartizione del Fondo per l'esclusività tra le regioni stesse per l'anno 2003, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta 26 novembre 2003;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 36.151.982,94 euro per l'anno 2003, sono ripartite, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 258

ALLEGATO

FSN 2003 - RIPARTO DEL FONDO DI ESCLUSIVITA' PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO.

importi in euro

REGIONI	DIRIGENTI IN ESCLUSIVITA' ANNO 2000	FSN 2002
PIEMONTE	8.984	3.188.297,85
VALLE D'AOSTA		
LOMBARDIA	15.511	5.504.640,24
P.A. BOLZANO		
P.A.TRENTO		
VENETO	7.963	2.825.959,01
FRIULI V.G.		
LIGURIA	3.674	1.303.851,99
EMILIA ROM.	8.525	3.025.405,07
TOSCANA	7.341	2.605.219,78
UMBRIA	2.077	737.098,69
MARCHE	3.057	1.084.887,19
LAZIO	9.352	3.318.895,98
ABRUZZO	2.756	978.066,44
MOLISE	778	276.101,48
CAMPANIA	10.240	3.634.034,94
PUGLIA	6.757	2.397.966,22
BASILICATA	1.238	439.349,15
CALABRIA	4.567	1.620.765,39
SICILIA	5.959	2.114.873,48
SARDEGNA	3.090	1.096.570,04
TOTALE	101.869	36.151.982,94

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto.
I valori originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia:	10.364
Sardegna:	4.352

04A02909

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 126/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 134, che, fra l'altro, ha istituito, presso questo Comitato, un Gruppo di coordinamento per le attività connesse alla predisposizione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2000), con la quale, è stata prevista l'individuazione di tutti gli investimenti pubblici attraverso un codice identificativo unico e sono stati costituiti due gruppi di lavoro per l'attivazione del Codice unico di progetto (CUP) e per le attività propedeutiche all'avvio del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001), con la quale si è dato avvio, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 novembre 2000, alla procedura di assegnazione automatica del Codice unico di progetto (CUP), prevedendo che detto codice — basato sui dati caratteristici del singolo progetto — sia assegnato con apposita procedura, operante in ambito CIPE, partendo dall'immissione guidata di alcune informazioni di base;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143, con la quale si è definito e regolamentato il CUP;

Tenuto conto della necessità di rafforzare il processo di cooperazione operativa tra amministrazioni pubbliche ai fini di una sempre maggiore diffusione del CUP;

Ritenuto pertanto opportuno integrare quanto previsto al punto 1.4 della citata delibera n. 143;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il punto 1.4 della delibera n. 143, richiamata in premessa è così integrato:

1.4.4. — Tutti i progetti d'investimento, all'atto della richiesta di mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato, devono essere dotati del CUP.

Qualora detto codice non sia stato richiesto ed evidenziato nella documentazione presentata agli istituti ed enti che erogano mutui, questi possono provvedere direttamente alla generazione dello stesso dandone tempestiva comunicazione, anche in via telematica, al soggetto stesso ed alla struttura di supporto CUP di cui al successivo punto 1.7.1.

Il soggetto, che resta ai sensi del precedente punto 1.4.1. responsabile della validità dei dati del progetto per il quale è stato generato il CUP, deve entro 15 giorni dalla comunicazione dell'istituto o ente, provvedere alla loro eventuale modifica interagendo direttamente con la struttura di supporto CUP di cui sopra.

Il CUP attribuito dall'istituto o ente erogatore del mutuo, si intende comunque confermato, qualora il soggetto responsabile del progetto, entro il predetto termine di 15 giorni, non comunichi variazioni.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 275

04A02908

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente: ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 127/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 53, che indica le linee di indirizzo e di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale, che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sovracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8, (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente, concernente, tra l'altro, un accantonamento di risorse per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2003), di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005»;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, che, in attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005, individua cinque linee prioritarie di attività, costituenti gli obiettivi prioritari di cui al citato art. 1, comma 34, legge n. 662/1996;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2003;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 301, concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003», che ha incrementato di 165.484.823,00 euro il Fondo sanitario nazionale;

Considerato che detto importo va ad aggiungersi alla somma di 931.515.177,00 euro, già ripartita con propria delibera 13 novembre 2003, n. 85, conseguendo il totale di 1.153.743.754,00 euro, pari all'originario importo indicato nella proposta del Ministero della salute, di assegnazione delle disponibilità per l'anno 2003 per l'attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Viste le proposte 7 ottobre 2003, n. 13344, e 9 dicembre 2003, n. 17069, con le quali il Ministero della salute ha proposto di ripartire tra le regioni interessate la somma di 165.484.823,00 euro;

Delibera:

A valere sulle risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale 2003, è assegnata alle regioni la somma di 165.484.823,00 euro per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 276

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA RESIDUA DI 165.484.823
PER GLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 2003

REGIONI	FSN 2003
PIEMONTE	13.408.465
VAL D'AOSTA	-
LOMBARDIA	28.569.050
BOLZANO	-
TRENTO	-
VENETO	14.194.888
FRIULI VENEZIA GIULIA	-
LIGURIA	5.061.052
EMILIA ROMAGNA	12.535.649
TOSCANA	11.094.484
UMBRIA	2.631.237
MARCHE	4.584.235
LAZIO	16.656.675
ABRUZZO	3.994.429
MOLISE	1.017.536
CAMPANIA	18.059.174
PUGLIA	12.710.970
BASILICATA	1.881.677
CALABRIA	6.368.846
SICILIA (*)	9.079.724
SARDEGNA (*)	3.636.732
TOTALE	**165.484.823**

04A02907

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Art. 14, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.PO.): verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 133/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante - tra l'altro - delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, e visto il titolo III - capo IV - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo ed è stato previsto, tra l'altro, il riordino del Magistrato per il Po, struttura periferica dell'allora Ministero dei lavori pubblici, in relazione al rilevato conferimento delle relative funzioni alle regioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del citato Ministro 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal richiamato decreto legislativo n. 112/1998 in materia di opere pubbliche, che all'art. 4 dispone che il trasferimento delle funzioni del Magistrato per il Po alle regioni avvenga contestualmente alla costituzione, ad opera delle regioni stesse, di un organismo interregionale per garantire la gestione unitaria delle funzioni così trasferite;

Visto l'accordo costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.PO), con il quale sono state disciplinate organizzazione e funzioni dell'Agenzia stessa, accordo sottoscritto il 2 agosto 2001 dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, concernente il trasferimento all'A.I.PO - a decorrere dal 1º gennaio 2003 - dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal richiamato decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/2003), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2002-2004 dell'allora Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti;

Vista la nota n. 11434/2003 del 28 ottobre 2003, con la quale l'A.I.PO ha trasmesso il Programma degli interventi per il triennio 2003-2005 e l'elenco annuale 2003 dei lavori, in corso di approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economico-finanziaria pongono quale obiettivo generale, per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al project financing e che soprattutto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 ha dedicato particolare attenzione al settore idrogeologico, evidenziando - tra l'altro - la necessità della realizzazione di azioni preventive per superare la logica dell'emergenza ambientale e per contrastare i rischi derivanti dalla diffusa instabilità idrogeologica del territorio;

Prende atto:

che il Programma in oggetto, tuttora predisposto nella versione ridotta prevista in sede di prima applicazione dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, prevede circa 410 interventi di manutenzione ordinaria e 198 interventi di manutenzione straordinaria, localizzati nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, per un costo complessivo di circa 110 Meuro, di cui 20,5 imputati al 2003;

che il Programma è riferito ad una tipologia (cioè, come sopra rilevato, ad interventi manutentivi) definita «prioritaria» dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 e che non individua priorità all'interno di detta tipologia, inclusiva d'interventi caratterizzati da pari necessità di realizzazione;

che non è previsto il ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;

che il Programma non esaurisce le attribuzioni dell'A.I.PO, incaricata dell'elaborazione e attuazione di ulteriori programmi relativi alla gestione di risorse di maggior spessore a carico degli stanziamenti della legge n. 183/1989, e che il Programma stesso rappresenta una ridotta frazione anche dell'impegno statale per il settore;

che il Programma, se non si appalesa di particolare significatività ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta però elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 - parere di compatibilità del Programma triennale 2003-2005 dell'A.I.PO con i documenti programmatori vigenti.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

04A02865

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2004.

Adozione e prove operative di misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica. (Deliberazione n. 21/2004).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 febbraio 2004,

Visti:

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 giugno 1997, n. 67;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168;

il documento per la consultazione «Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481» pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: il documento per la consultazione).

Considerato che:

l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica;

misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione delle effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;

il documento per la consultazione prefigurava, in generale, misure per limitare i prezzi orari puntuali sia del mercato del giorno prima sia del mercato di aggiustamento, nonché per garantire apporti dei diversi operatori attivi lato offerta adeguati alla capacità di contributo di ciascun operatore nelle diverse zone e infine per monitorare l'eventuale deriva nel tempo dei prezzi medi;

allo stato, l'esigenza di assicurare la coerenza del provvedimento con i criteri di cui ai precedenti alinea motiva l'adozione di un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il garante della fornitura al mercato vincolato;

l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attività produttive è in fase di completamento;

l'entrata in operatività delle misure prefigurate nel presente provvedimento deve essere preparata mediante opportune prove, condotte dagli organismi tecnici cui è affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso;

le prove di cui al precedente alinea consentiranno di misurare l'efficacia delle misure stesse rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato; ciò

che è indispensabile per consentire all'Autorità, qualora sia necessario, di apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente provvedimento;

quanto indicato al precedente alinea può essere effettuato sia attraverso apposite simulazioni sia attraverso l'applicazione di dette misure nell'ambito della pendente fase di prova del sistema delle offerte quando tale fase consentirà verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione.

Ritenuto che:

la conclusione di contratti differenziali da parte dell'Acquirente unico possa essere disciplinata prevedendo, diversamente da quanto prospettato nel documento per la consultazione, il ricorso a procedure concorsuali, essendo ben possibile, come si ricava dai contributi ricevuti nel corso della consultazione, che gli operatori, in una fase nella quale potrebbe fingere da incentivo l'interesse a stabilizzare i flussi di ricavo, accedano volontariamente alla sottoscrizione di detti contratti;

sia necessario prevedere soluzioni specifiche per situazioni di non chiusura del mercato ovvero di chiusura a prezzi manifestamente anomali;

sia necessario porre nei mercati del giorno prima e di aggiustamento, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un limite massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il cui rispetto costituisca condizione per l'ammissibilità delle offerte di vendita;

la quantità di apporto minimo dei diversi operatori, da garantire per conseguire condizioni di concorrenza ed efficacia nell'offerta di energia elettrica, debba essere graduata alla dimensione relativa della capacità di ciascun operatore nelle diverse zone ed alla entità della domanda rapportata all'offerta in ciascuna zona;

qualora, nelle ore ad alto e medio carico, si presentino simultaneamente una deriva del prezzo medio dell'energia opportunamente calcolato su scala mensile, e il mancato raggiungimento da parte dell'operatore marginale della quantità minima di cui all'alinea precedente, debba essere corrisposto all'operatore di cui sopra, non il prezzo marginale di sistema, ma il prezzo effettivamente offerto in tutte le zone dove detto operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda;

sia necessario prevedere che il Gestore della rete di trasmissione nazionale e il Gestore del mercato, conducano una fase di prova delle misure da avviare sin dal momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento i cui risultati siano tempestivamente resi disponibili all'Autorità;

sia necessario acquisire attraverso la definizione di opportuni indici dati relativi alla dinamica sia dell'offerta, sia della domanda sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i diversi mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di dispacciamento);

detti indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine alla riservatezza o segretezza di informazioni aziendali, commerciali, industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici allo scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei mercati;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, nonché all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, integrate come segue:

energia elettrica CIP 6 è l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;

fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce orarie di cui alla tabella 1 del testo integrato;

operatore di mercato marginale è l'operatore di mercato che ha presentato l'ultima offerta accettata nel mercato del giorno prima;

ore di alto e medio carico sono le ore dell'anno comprese nelle fasce orarie F1 ed F2 di cui alla tabella 1 del testo integrato;

parametro Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

prezzo all'ingrosso per l'anno 2004 è, in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il prezzo pari alla differenza tra:

a) la somma del valore della componente del prezzo all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 203/02 e del valore del parametro Ct;

b) i valori delle componenti r_f e b_f di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 36/02.

quota di mercato è, per ciascun operatore di mercato, il rapporto tra la capacità nella disponibilità del medesimo operatore e la capacità totale disponibile;

legge n. 287/1990 è la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990;

deliberazione n. 36/02 è la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02;

deliberazione n. 203/02 è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02;

deliberazione n. 67/03 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03;

il decreto 19 dicembre 2003 è il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore

del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

disciplina è il testo integrato della disciplina del mercato elettrico con il decreto 19 dicembre 2003;

deliberazione n. 168/03 è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03;

testo integrato è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 2.

Oggetto finalità

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto:

a) le modalità per l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di monitoraggio delle condizioni di offerta nel mercato elettrico, inclusa la definizione di criteri per la costruzione di indici di mercato da utilizzare ai fini del medesimo monitoraggio;

b) i meccanismi per il controllo dell'esercizio del potere di mercato nel settore elettrico, ivi inclusa la fissazione dei prezzi da riconoscere agli operatori di mercato in particolari condizioni, al fine di assicurare l'economicità della fornitura.

2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:

a) assicurare l'economicità dell'approvvigionamento di energia elettrica;

b) garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore elettrico;

c) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

TITOLO 1

MONITORAGGIO DEL MERCATO ELETTRICO

Art. 3.

Criteri generali

3.1 L'Autorità esercita un'attività di moritoraggio sulle contrattazioni che hanno luogo nel sistema delle offerte e al di fuori del medesimo, nonché sull'evoluzione della struttura della domanda e dell'offerta di energia elettrica.

3.2 Il Gestore del mercato elettrico e il Gestore della rete, con cadenza mensile, calcolano e comunicano all'Autorità alcuni indici di mercato dagli stessi definiti in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6.

3.3 Il Gestore del mercato pubblica nel proprio sito internet i valori degli indici di mercato per il monitoraggio della struttura e degli esiti dei mercati dell'energia, di cui all'art. 4, comma 4.3.

3.4 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet i valori degli indici di mercato per il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'art. 6, comma 6.3.

Art. 4.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per i mercati dell'energia

4.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato per i mercati dell'energia attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

4.2 Gli indici di mercato per i mercati dell'energia devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti di tali mercati, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato.

4.3 Gli indici utilizzati ai tini del monitoraggio della struttura e degli esiti dei mercati dell'energia, tra i quali deve essere ricompreso anche quello di cui all'art. 5, devono, per ciascuna zona, fornire informazioni relative:

a) ai prezzi medi dell'energia elettrica;

b) alla volatilità dei prezzi dell'energia elettrica;

c) al grado di concentrazione della domanda e dell'offerta.

4.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:

a) alla quota di ciascun operatore di mercato con riferimento all'energia elettrica ceduta in tali mercati;

b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato è risultata marginale;

c) alla differenza tra i prezzi specificati nelle offerte presentate da ciascun operatore con riferimento ad unità di produzione rilevanti e i costi marginali stimati per quel tipo di unità;

d) alla differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata;

e) alla quantità dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.

Art. 5.

Indice di soluzione effettiva

5.1 Il Gestore del mercato definisce un indice mensile di prezzo di mercato denominato indice di soluzione effettiva, calcolato come media mobile su dodici mesi antecedenti, ponderata utilizzando le quantità, dei prezzi effettivamente rilevati sul mercato elettrico.

5.2 Ai fini del calcolo dell'indice di soluzione effettiva, il Gestore del mercato utilizza i prezzi e le quantità risultanti dagli esiti effettivi del mercato elettrico nei dodici mesi antecedenti.

Art. 6.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il mercato per il servizio di dispacciamento

6.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici di mercato per il mercato per il servizio di dispacciamento attenendosi ai criteri di cui al presente articolo.

6.2 Gli indici di mercato devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato nonché della condotta dei singoli operatori sul mercato.

6.3 Gli indici analizzati ai fini del monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:

a) ai prezzi medi delle risorse;

b) alla volatilità dei prezzi delle risorse;

c) al grado di concentrazione dell'offerta.

6.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:

a) alla quota di ciascun operatore di mercato;

b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato è risultata marginale per ciascuna tipologia di risorsa;

c) alla differenza tra i prezzi specificati nelle offerte presentate da ciascun operatore e i prezzi specificati nelle offerte degli altri operatori con riferimento alle stesse risorse e ad unità dello stesso tipo.

Art. 7.

Criteri per la definizione di indici di disponibilità

7.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per la misura della disponibilità di capacità degli operatori di mercato, attenendosi ai criteri di cui al comma 7.2.

7.2 Gli indici per la misura della disponibilità devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative alla struttura dell'offerta in termini di:

a) capacità nella disponibilità di ciascun operatore di mercato;

b) capacità non contrattualizzata nella disponibilità di ciascun operatore di mercato;

c) tasso di indisponibilità programmata ed accidentale di ciascuna unità di produzione rilevante;

d) energia elettrica immessa dalle unità di produzione nella disponibilità di ciascun utente del dispacciamento.

7.3 Il Gestore della rete calcola, per ciascuna zona, ciascuna ora e con riferimento a ciascun operatore di mercato, la differenza tra:

a) la capacità totale disponibile, definita ai sensi del successivo comma 8.6, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata e ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilità accidentali;

b) la capacità non contrattualizzata nella disponibilità dell'operatore di mercato medesimo, definita ai sensi del successivo comma 8.7.

7.4 Il Gestore della rete calcola, per ciascun operatore di mercato, un indice di offerta residuale pari al rapporto, espresso in termini percentuali, tra:

a) la differenza di cui al comma 7.3, e

b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria, pubblicato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 13, comma 13.1.

7.5 Il Gestore della rete individua gli operatori di mercato per i quali l'indice di offerta residuale è inferiore al 100%, nonché l'ammontare di fabbisogno per il quale ciascun operatore risulta essenziale al fine della copertura del medesimo fabbisogno.

7.6 L'ammontare di fabbisogno di cui al comma 7.5 è pari al prodotto tra:

a) la differenza tra 100% e l'indice di offerta residuale;

b) il fabbisogno di potenza di cui al comma 7.4, lettera *b)*.

Art. 8.

Capacità disponibile

8.1 La capacità nella disponibilità di un operatore di mercato in una zona è la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella zona, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella zona, tenendo conto della disponibilità oraria stimata delle rispettive fonti energetiche, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;

c) la somma delle importazioni da altre zone al netto delle esportazioni verso altre zone determinate ai sensi dei commi da 8.2 a 8.5.

8.2 Le importazioni e le esportazioni da o verso zone estere nella disponibilità di un operatore di mercato sono determinate con riferimento alle bande assegnate al medesimo operatore di mercato in base alle procedure di cui alla deliberazione n. 157/03.

8.3 Ai fini della determinazione della capacità nella disponibilità di un operatore di mercato in una zona nazionale, le zone sono classificate in zone importatrici o zone esportatrici sulla base della direzione statisticamente prevalente dei transiti tra le zone.

8.4 Le esportazioni nella disponibilità di un operatore di mercato da una zona esportatrice nazionale verso una zona importatrice limitrofa nazionale sono determinate in base al limite di transito e al rapporto tra la potenza efficiente netta nella disponibilità dell'operatore nella zona, aumentata delle importazioni dell'operatore da altre zone, e la potenza efficiente netta totale della zona, aumentata delle importazioni totali da altre zone.

8.5 Le importazioni di una zona importatrice da una zona esportatrice limitrofa nazionale nella disponibilità di un operatore di mercato sono pari alle esportazioni dalla medesima zona esportatrice, determinate ai sensi del comma 8.4.

8.6 La capacità totale disponibile in una zona è la somma dei seguenti elementi:

a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella zona, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;

b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella zona, tenendo conto della disponibilità oraria stimata delle rispettive fonti energetiche, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;

c) la differenza oraria fra la capacità di trasporto in importazione e la capacità di trasporto in esportazione con le zone limitrofe determinata sulla base della direzione statisticamente prevalente dei transiti tra le zone.

8.7 La capacità non contrattualizzata nella disponibilità di un operatore di mercato è pari alla differenza tra la capacità nella disponibilità dell'operatore, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione progranrnata e ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilità accidentali, e la potenza di riferimento di eventuali contratti differenziali conclusi dal medesimo operatore ai sensi dei successivo Titolo 2.

TITOLO 2

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Art. 9.

Contratti differenziali

9.1 L'Acquirente unico conclude, con controparti individuate attraverso procedure concorsuali, contratti differenziali di durata annuale. Possono chiedere di partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente comma gli operatori di mercato dei punti di dispacciamento in immissione.

9.2 I contratti differenziali relativi all'anno 2004 devono essere stipulati dall'Acquirente unico entro il 31 marzo 2004 e produrre effetti con decorrenza dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico sino al 31 dicembre 2004.

9.3 Ciascun contratto differenziale impegna:

a) l'operatore di mercato a riconoscere all'Acquirente unico un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo di durata del contratto e per ciascuna zona, al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *c)*, della disciplina e la quantità di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto;

b) l'Acquirente unico a riconoscere all'operatore di mercato un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo contrattuale e per ciascuna zona, al prodotto tra il prezzo di assegnazione risultante dalla procedura concorsuale e la quantità di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto.

Art. 10.

Condizioni generali del contratto differenziale

10.1 L'Acquirente unico definisce le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 9, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel presente articolo.

10.2 Le procedure concorsuali di cui all'art. 9 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta definito dall'Autorità.

10.3 Il prezzo base d'asta delle procedure concorsuali di cui al comma 9.2 è pari al prezzo all'ingrosso per l'anno 2004.

10.4 In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio pro-rata.

10.5 Le quantità di energia elettrica offerte ai fini delle procedure corcorsuali di cui all'art. 9 devono essere fissate in ciascuna ora ed in ciascuna zona in funzione del profilo di prelievo atteso dei clienti del mercato vincolato.

10.6 Per il periodo compreso tra l'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico ed il 31 dicembre 2004, le quantità di energia elettrica offerta ai fini delle procedure concorsuali di cui ai comma 9.2 devono essere, in ciascuna ora e in ciascuna zona, non inferiori al 30% del prelievo atteso dei clienti del mercato vincolato per l'anno 2004, al netto dell'energia elettrica CIP 6 ceduta all'Acquirente unico dal Gestore della rete e dell'energia elettrica di cui all'art. 9 della deliberazione n. 157/03.

Art. 11.

Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia

11.1 I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima e nei mercato di aggiustamento per ciascun punto di dispacciamento

per le unità rilevanti non possono eccedere un valore limite determinato dall'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

11.2 Per il periodo compreso tra l'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004 il valore limite di cui al comma 11.1 è pari a 500 euro/MWh.

11.3 Il Gestore del mercato non riconosce valide le offerte presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento che eccedano il valore limite di cui al comma 11.1.

Art. 12.

Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantità minima.

12.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente al periodo ricompreso tra l'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004.

12.2 Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *c)*, della Disciplina relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

12.3 Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la media dei prezzi all'ingrosso relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi ai di fuori del sistema delle offerte.

12.4 Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la media si riferisce.

12.5 Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la media di cui al comma 12.2 è calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi trenta giorni, assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di alto e medio carico ridotti di 1€/MWh e ponderati per la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma 8.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 67/03.

12.6 Qualora la media di cui al comma 12.2 sia superiore alla media di cui al comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascuna zona e per ciascuna ora, la differenza tra le quantità vendute dall'operatore di mercato marginale nella zona nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi ai di fuori del sistema delle offerte, e la quantità minima $Q^h_{\min}$ definita ai sensi del comma 12.8.

12.7 Qualora, per una data zona e una data ora, la differenza di cui al comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unità di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina.

12.8 Il Gestore del mercato determina la quantità minima oraria $Q^h_{\min}$ imputabile a ciascun operatore di mercato, in una zona, pari a:

$$Q^h_{\min} = \max \begin{cases} D^h * x_i^h - D^h * \left(1 - x_i^h\right) * \left(F^h - 1\right)^2 \\ 0 \end{cases}$$

dove:

D^h è la quantità complessivamente accettata in acquisto nell'ora h alla chiusura del mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19. comma 19.5, della deliberazione n. 168/03;

x_i^h è la quota di mercato dell'operatore di mercato i nell'ora h;

F^h è il rapporto tra la capacità totale disponibile nell'ora h e la domanda D^h.

12.9 Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione dei corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03.

12.10 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Obblighi informativi

13.1 Ai fini dei computo delle indice di offerta residuale di cui all'art. 7, il Gestore della rete calcola e pubblica sui proprio sito internet per ciascuna zona e ciascuna ora il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria.

13.2 Ai fini delle quantificazioni di cui all'art. 8, comma 8.7, ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare al Gestore della rete secondo modalità dal medesimo definite, per ciascuna ora e per ciascun punto di dispacciamento, la potenza efficiente netta

delle unità incluse in ciascun punto di dispacciamento di cui è responsabile, imputabile a ciascun operatore di mercato registrato per quel punto di dispacciamento.

13.3 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di apposite funzioni del sistema telematico di negoziazione, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema principale rende accessibili all'Autorità in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico.

13.4 Il Gestore del mercato e il Gestore della rete garantiscono all'Autorità l'accesso diretto e da remoto al sistema di archiviazione dei dati utilizzato per il calcolo degli indici di cui ai Titoli 1 e 2 del presente provvedimento.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.

14.2 Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Gestore del mercato presenta all'Autorità un'analisi dei possibili interventi regolatori da applicarsi nel caso in cui il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico assuma valori ritenuti anomali, ad esempio pari a zero.

14.3 Il Gestore del mercato presenta all'Autorità, entro lo stesso termine di cui al comma 14.2, una proposta di misure per il controllo del potere di mercato fondata su vincoli alla volatilità del prezzo di acquisto dell'energia elettrica nel mercato elettrico. La proposta deve indicare esplicitamente le conseguenze per gli operatori connesse con eventuali comportamenti anticoncorrenziali.

14.4 Il Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 7 della deliberazione n. 168/03 definisce, sentito il Gestore del mercato, le regole tecniche per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel caso in cui i mercati dell'energia non chiudano per insufficienza di offerta ovvero nel caso di eventi eccezionali che compromettano i sistemi tecnici necessari per il funzionamento del mercato elettrico.

14.5 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Area elettricità dell'Autorità per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 4 e 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricità dell'Autorità si pronuncia sulla proposta entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.

14.6 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Area elettricità dell'Autorità per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 6, 7 e 8, corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricità dell'Autorità si pronuncia sulla proposta entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.

14.7 Il Gestore del mercato procede tempestivamente a testare, anche in parallelo alle prove in corso per l'avvio del mercato elettrico, gli effetti del presente provvedimento. Gli esiti di ogni test effettuato vengono tempestivamente comunicati all'Autorità al fine di rendere possibili, se necessari, gli interventi di adeguamento o integrazione del medesimo provvedimento.

14.8 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

14.9 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 24 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

04A02791

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02. (Deliberazione n. 22/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

l'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

il capitolo 7, paragrafo 1, ed il capitolo 9 del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03;

il punto 1, lettera *a)*, e il punto 5 della delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: delibera n. 91/03);

Considerato che:

l'art. 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la

gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;

durante il procedimento di verifica di conformità del codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas, gli uffici dell'Autorità hanno riscontrato, nella versione di tale codice trasmesso alla stessa Autorità da detta società in data 14 novembre 2002 (prot. Autorità n. 23904 del 14 novembre 2002), la presenza di una proposta di disciplina dell'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio del gas, disciplina stralciata da parte degli uffici dell'Autorità, in quanto non costituiva oggetto del codice di rete, bensì del provvedimento dell'Autorità di cui al sopra citato art. 13 della deliberazione n. 137/02;

l'Autorità, con delibera n. 91/03, ha avviato un procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/02, invitando a tal fine la Snam Rete Gas e gli altri soggetti interessati a presentare proposte ed osservazioni;

dalle proposte e dalle osservazioni, pervenute da parte della Snam Rete Gas e di altri quattro soggetti, emerge l'esigenza che la definizione da parte dell'Autorità della disciplina di un mercato regolamentato delle capacità e del gas avvenga in modo graduale, all'esito di un percorso di interventi programmati;

l'esperienza dell'istituzione di mercati regolamentati delle capacità e del gas maturata nel contesto comunitario si è sostanzialmente sviluppata secondo un percorso che, adeguato alle attuali esigenze del mercato nazionale, può essere articolato nei seguenti interventi:

a) organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;

b) definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;

d) introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;

la Snam Rete Gas, dal 1º ottobre 2003, oltre a svolgere l'attività di trasporto del gas e ad offrire i relativi servizi previsti nel proprio codice di rete, gestisce, sulla base di apposite procedure dalla medesima predisposte, un mercato secondario per lo scambio del gas che presenta gli stessi elementi qualificanti l'intervento indicato alla lettera *a)* del precedente considerato; e che, a tal fine, in particolare, la Snam Rete Gas ha predisposto:

a) una piattaforma informatica, denominata «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale» (di seguito: il Sistema), che consente agli utenti di effettuare cessioni e scambi di capacità e di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;

b) uno schema di contratto per l'accesso al Sistema e per l'erogazione del servizio, denominato «Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale» (di seguito: il Contratto);

c) regole tecniche per l'erogazione del servizio contenute in un manuale, denominato «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale - modulo PSV» (di seguito: il Manuale), il quale, unitamente al Contratto, reca la disciplina del mercato secondario del gas gestito dalla Snam Rete Gas mediante il Sistema;

la predetta disciplina, che riproduce sostanzialmente la disciplina dell'organizzazione del mercato secondario per lo scambio del gas originariamente contenuta nella versione del codice di rete presentata dalla Snam Rete Gas in data 14 novembre 2002, costituisce oggetto della proposta presentata, con lettera del 30 settembre 2003 (prot. Autorità n. 26247 del 2 ottobre 2003), dalla medesima società all'Autorità, ai sensi della delibera n. 91/03;

l'introduzione di procedure che consentano la cessione e lo scambio di capacità e di gas richiede che i codici di rete contengano una disciplina coerente con dette procedure;

Ritenuto che:

sia opportuno che la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/02 sia definita in modo graduale, secondo un percorso predefinito di interventi, mediante i quali l'Autorità rispettivamente preveda:

a) l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;

b) la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) la riforma dell'attuale regime di bilanciamento mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;

d) l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;

sia opportuno che l'intervento prospettato alla precedente lettera *a)* sia realizzato dall'Autorità per mezzo delle procedure predisposte dalla Snam Rete Gas; e che pertanto sia necessario:

a) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della deliberazione n. 137/02, la disciplina del mercato secondario contenuta nel Contratto e nel Manuale;

b) pubblicare detta disciplina nel sito internet dell'Autorità, affinché, limitatamente al predetto intervento, acquisti, dal giorno della sua pubblicazione, la qualifica di disciplina del mercato regolamentato della capacità e del gas;

la disciplina contenuta nel Contratto e nel Manuale non sia, peraltro, pienamente funzionale all'esigenza di realizzare la massima flessibilità delle transazioni tra gli utenti di capacità e di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti; e che sia a tal fine necessario che tale disciplina sia modificata in modo tale da consentire:

a) ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui al capitolo 9 del codice di rete, la comunicazione alla Snam Rete Gas del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di gas naturale, e delle relative quantità, con anticipo di almeno trenta giorni;

b) la cessione e lo scambio di capacità, per periodi minimi di un giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e presso punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

c) la comunicazione alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli scambi di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento di cui sopra;

sia necessario, in conseguenza di quanto sopra, prevedere che la Snam Rete Gas aggiorni il proprio codice di rete, al fine di renderlo coerente con le modifiche di cui alle precedenti lettere;

sia opportuno proseguire il procedimento avviato con la delibera n. 91/03, invitando la stessa Snam Rete Gas e altri soggetti interessati a trasmettere osservazioni e proposte in merito ai successivi due interventi normativi sopra prospettati;

Delibera:

1. Di prevedere che la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02), sia definita secondo il seguente percorso di interventi da parte dell'Autorità, i quali rispettivamente prevedano:

a) l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;

b) la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;

d) l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/02, la disciplina del mercato secondario «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale», predisposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) e contenuta nello schema di contratto per l'erogazione del servizio denominato «Contratto per l'utilizzo dei Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale», e nelle relative regole tecniche di cui al documento denominato «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale - modulo PSV»;

3. Di attribuire al predetto mercato secondario la qualifica di mercato regolamentato della capacità e del gas, limitatamente all'intervento prospettato alla lettera *a)* del precedente punto 1;

4. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale» ed il «Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale - modulo PSV» prevedendo che quanto disposto al precedente punto 3 abbia effetto dalla data della pubblicazione;

5. Di prevedere che la Snam Rete Gas, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenti all'Autorità per la loro approvazione, proposte di modifica della disciplina del mercato di cui sopra, finalizzate a consentire, entro l'inizio dell'anno termico 2004-2005:

a) ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui al capitolo 9 del codice di rete approvato dall'Autorità con delibera 1° luglio 2003, n. 75/03, la comunicazione alla Snam Rete Gas del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di gas naturale, e delle relative quantità, con anticipo di almeno trenta giorni;

b) la cessione e lo scambio di capacità, per periodi minimi di un giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e presso i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

c) la comunicazione alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli scambi di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento di cui alla precedente lettera *a)*;

6. Di prevedere che la Snam Rete Gas aggiorni, ai sensi dell'art. 19 della deliberazione n. 137/02, il proprio codice di rete in modo tale da renderlo coerente con le modifiche prescritte al precedente punto 5.

7. Di proseguire il procedimento avviato con la delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03, invitando, ai fini della definizione degli interventi prospettati alle lettere *b)* e *c)* del punto 1, la Snam Rete Gas e gli altri soggetti interessati a presentare all'Autorità, entro il termine del 30 aprile 2004, osservazioni e proposte in merito.

8. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

9. Di notificare alla Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Milano, 26 febbraio 2004

Il presidente: ORTIS

04A02792

DELIBERAZIONE 4 marzo 2004.

Applicazione dei corrispettivi di energia reattiva da parte di imprese distributrici che adottano il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 23/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 marzo 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'Allegato *A* alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato);

Considerato che:

l'art. 13 del Testo integrato introduce il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione (di seguito: regime semplificato), applicabile alle imprese distributrici sulle cui reti sono presenti meno di 5000 punti di prelievo;

ai sensi del comma 13.2, le imprese ammesse al regime semplificato applicano un corrispettivo per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2;

la possibilità di applicare componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva è prevista dal comma 7.3 del Testo integrato, limitatamente al caso di applicazione di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione (di seguito: regime ordinario);

nel regime ordinario i ricavi ottenuti dall'impresa distributrice in applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva concorrono a formare i ricavi effettivi sottoposti al vincolo V1;

il meccanismo di integrazione dei ricavi a V1 previsto dall'art. 50 del Testo integrato garantisce alle imprese ammesse al regime semplificato di ottenere un ricavo pari almeno a quello previsto dal medesimo vincolo V1, tale pertanto da garantire anche la copertura dei costi connessi al prelievo di energia reattiva da parte degli utenti della rete;

il livello dei prelievi di energia reattiva da parte degli utenti della rete dipende dalle caratteristiche di prelievo degli stessi e può, con opportuni accorgimenti tecnici, essere limitato da parte degli stessi clienti;

l'impossibilità di applicare corrispettivi ai prelievi di energia reattiva priverebbe le imprese distributrici ammesse al regime semplificato della possibilità di indurre i propri clienti ad effettuare gli interventi necessari a limitare il prelievo di energia reattiva e, conseguentemente, a ridurne gli effetti negativi sulla rete elettrica;

Ritenuto che:

il sistema tariffario, anche nel caso di applicazione del regime semplificato, debba consentire di trasferire sugli utenti della rete un segnale economico relativo agli oneri che il cliente provoca alla rete tramite prelievi di energia reattiva;

sia pertanto opportuno prevedere corrispettivi per prelievi di energia destinati ad essere applicati da parte delle imprese distributrici nel caso queste abbiano adottato il regime semplificato;

il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea debba essere destinato a finanziare il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui all'art. 67 del Testo integrato;

la riduzione dei prelievi di energia reattiva comporti un beneficio per il gestore della rete distribuzione in termini di ottimizzazione dell'utilizzo della capacità di trasporto delle reti elettriche;

Delibera
di approvare il seguente provvedimento:

All'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

dopo il comma 13.3 sono aggiunti i seguenti commi:

«13.4 Le imprese distributrici possono applicare le componenti tariffarie di cui alla tabella 26 dell'allegato n. 1, ai prelievi di energia reattiva dei clienti finali.

13.5 L'applicazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma deve avvenire in maniera non discriminatoria.»;

la rubrica dell'art. 57 è sostituita con la seguente: «Esazione delle componenti UC_3 e UC_5 e delle componenti di cui al comma 13.4»;

dopo il comma 57.2 è aggiunto il seguente comma:

«57.3 Le imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 13.4 nel bimestre medesimo.»;

alla lettera *h)* del comma 59.1, dopo le parole «componente UC_3» sono aggiunte le seguenti parole «e dal gettito di cui al comma 57.3»;

dopo la tabella 25 dell'allegato n. 1 è aggiunta la seguente tabella 26:

«TABELLA 26

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui al comma 13.4

Tipologia contrattuale	Energia reattiva compresa tra il 50 e il 75% dell'energia attiva (centesimi di euro/kvarh)	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva (centesimi di euro/kvarh)
lettera *a)* Utenza domestica in bassa tensione	3,23	4,21
lettera *b)* Utenze in bassa tensione di iiluminazione pubblica	3,23	4,21
lettera *c)* Altre utenze in bassa tensione	3,23	4,21
lettera *d)* Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	1,51	1,89
lettera *e)* Altre utenze in media tensione	1,51	1,89
lettera *f)* Utenze in alta e altissima tensione	0,86	1,10».

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 4 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

04A02793

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 marzo 2004.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000. (Deliberazione n. 14468).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob;

Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute in tale regolamento;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la presentazione di deduzioni.»;

dopo il comma 2, è inserito il comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Il comma 2 non si applica ai procedimenti n. 131 e n. 132 elencati nella sezione III della tabella, per i quali il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.»;

nell'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la presentazione di deduzioni.»;

nell'art. 6, dopo il comma 1, è inserito il comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Al fine del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali elencati nella sezione III della tabella, la Consob non valuta

memorie scritte e documenti pervenuti nei novanta giorni che precedono la scadenza dei termini di conclusione medesimi.»;

nell'art. 7, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-*bis*:

«4-*bis*. I termini di conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali elencati nella sezione III della tabella sono sospesi per tutto il tempo in cui documenti relativi al procedimento sono resi indisponibili per effetto di provvedimenti o atti dell'autorità giudiziaria penale o di altre autorità. La Consob comunica la sospensione agli interessati.».

La sezione III della tabella è modificata come segue:

Il termine per la conclusione della fase procedimentale n. 134 («Proposta al Ministero del tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di mercati di cui agli articoli 189 e 190 del T.U.F.»), è di centottanta giorni.

II. Le disposizioni che modificano o integrano l'art. 4, l'art. 5 e l'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e la sezione III della tabella ad esso allegata si applicano ai procedimenti ed alle fasi procedimentali per i quali la contestazione degli addebiti sia stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 11 marzo 2004

Il presidente: CARDIA

04A02850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2350
Yen giapponese	135,00
Corona danese	7,4497
Lira Sterlina	0,67920
Corona svedese	9,2380
Franco svizzero	1,5692
Corona islandese	86,60
Corona norvegese	8,4790
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58593
Corona ceca	33,198
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,00
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6635
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,7325
Leu romeno	39955
Tallero sloveno	238,0600
Corona slovacca	40,460
Lira turca	1628084
Dollaro australiano	1,6656
Dollaro canadese	1,6430
Dollaro di Hong Kong	9,6230
Dollaro neozelandese	1,8960
Dollaro di Singapore	2,1013
Won sudcoreano	1445,88
Rand sudafricano	8,2511

Cambi del giorno 17 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2251
Yen giapponese	132,75
Corona danese	7,4482
Lira Sterlina	0,67560
Corona svedese	9,2438
Franco svizzero	1,5670
Corona islandese	86,69
Corona norvegese	8,4620
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58599
Corona ceca	33,185
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,95
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6596
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,7303
Leu romeno	39927
Tallero sloveno	237,9800
Corona slovacca	40,455
Lira turca	1620129
Dollaro australiano	1,6576
Dollaro canadese	1,6367
Dollaro di Hong Kong	9,5451
Dollaro neozelandese	1,8904
Dollaro di Singapore	2,0817
Won sudcoreano	1426,20
Rand sudafricano	8,2584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03003 - 04A03002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo, dei Carnevale di Putignano e Dauno - Manifestazione 2004 - Estrazione 14 marzo 2004.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno, avvenuta in Roma il 14 marzo 2004:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 071933 di € 1.000.000,00 abbinato al Carnevale di Viareggio;
2) Biglietto serie D n. 025911 di € 150.000,00 abbinato al Festival della canzone italiana di San Remo;
3) Biglietto serie B n. 086404 di € 100.000,00 abbinato al Carnevale di Putignano;
4) Biglietto serie D n. 048028 di € 50.000,00 abbinato al Carnevale Dauno.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie B 071933 € 1.500,00;
2) Biglietto serie D 025911 € 1.000,00;
3) Biglietto serie B 086404 € 500,00;
4) Biglietto serie D 048028 € 250,00.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. - Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

04A02864

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bradimox Solutab».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 189 del 23 febbraio 2004

Medicinale: BRADIMOX SOLUTAB.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Leiderdorp, Elisabethhof, 19 - c.a.p. 2353 EW, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms;

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 028991154 - «1000 mg compresse solubili» 12 compresse varia a: «1 g compresse solubili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preferid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 190 del 23 febbraio 2004

Medicinale: PREFERID.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Leiderdorp, Elisabethhof, 19 - c.a.p. 2353 EW, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms;

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027779014 - pomata dermatologica 30 g varia a: «0,025% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 027779026 - «0,025% crema» 1 tubo da 30 g varia a: «0,025% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «De Nol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 191 del 23 febbraio 2004

Medicinale: DE NOL.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Leiderdorp, Elisabethhof, 19 - c.a.p. 2353 EW, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms;

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 025416037 - 40 compresse 120 mg varia a: «120 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclospasmol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 192 del 23 febbraio 2004

Medicinale: CICLOSPASMOL.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie, 2 - c.a.p. 20061, Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 010770016 - 20 confetti 400 mg varia a: «400 mg compresse rivestite» 20 compresse;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disipal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 193 del 23 febbraio 2004

Medicinale: DISIPAL.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie, 2, c.a.p. 20061 - Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 013013026 - 50 confetti 50 mg varia a: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eta Biocortilen VC».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 194 del 23 febbraio 2004

Medicinale: ETA BIOCORTILEN VC.

Titolare A.I.C.: SI.FI. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole, 36, c.a.p. 95020 - Italia, codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms - Modifica d'uso.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvato il cambiamento della dicitura da: «uso esterno» a «uso oftalmico».

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 028281018 - collirio 3 ml;

a: A.I.C. n. 028281018 - «collirio soluzione» 1 flacone da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dysport»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 195 del 23 febbraio 2004

Medicinale: DYSPORT.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino, 16, c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale n. 05619050585.

Variazione A.I.C.: fornitore alternativa della produzione dell'eccipiente.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'Instituto Grifols S.A. stabilimento sito in Parets del Vallès, Barcellona, Spagna, quale ulteriore fornitore alternativo per la produzione dell'eccipiente albumina umana soluzione 20% relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028362022 - «500 UI polvere per soluzione iniettabile intramuscolare e sottocutanea» 2 flaconi.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vertiserc»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 196 del 23 febbraio 2004

Medicinale: VERTISERC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via della Libertà, 30, c.a.p. 10095 - Italia, codice fiscale n. 05075810019.

Variazione A.I.C.:

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo;

modifica delle specifiche relative al principio attivo;

prolungamento della durata di stabilità o del periodo di ripetizione della prova del principio attivo;

cambiamento delle condizioni di conservazione;

cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approvano le seguenti modifiche:

specifiche del principio attivo (relativamente a identificazione, LOD, ceneri solforiche, impurezze, solventi residui);

condizionamento primario del principio attivo (da «fusto di cartone + foglio di alluminio/polietilene + silicagel» a «doppia busta di politene con cartuccia essiccante tra le due buste + contenitore di polipropilene con coperchio a pressione e sigillo di garanzia);

condizioni di conservazione del principio attivo (da «in luogo asciutto, protetto dall'umidità a temperatura non superiore a 21 °C» a «in luogo asciutto e ben ventilato, a temperatura non superiore a 30 °C»);

periodo di ripertizione della prova del principio attivo (da «2 anni» a «3 anni se conservato a temperatura non superiore a 25 °C e 2 anni se conservato a temperatura non superiore a 30 °C nel confezionamento originale integro e non aperto»);

specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella produzione del principio attivo (aggiornamento delle specifiche di metilamina, 2-vinilpiridina, metiletilchetone, etanolo, esano);

processo di produzione del principio attivo (sostituzione di HCI 36% con HCI gassoso nel terzo step);

procedure di prova della sostanza attiva (aggiornamento del metodo GC per la determinazione del titolo di p.a. e delle impurezze; aggiornamento delle condizioni operative del test «perdita all'essicamento»),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027232026 - «16 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232038 - «16 mg compresse» 50 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «16 mg compresse» 50 compresse (A.I.C. n. 027232038), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 197 del 23 febbraio 2004

Medicinale: VERTISERC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via della Libertà, 30, c.a.p. 10095 - Italia, codice fiscale n. 05075810019.

Variazione A.I.C.:

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifica delle specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

modifica impressioni, punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approvano le seguenti modifiche:

controlli in corso di lavorazione (aggiornamento delle specifiche);

produzione del medicinale (overage cellulosa microcristallina, ordine di aggiunta dei componenti nella fase di granulazione, temperatura essiccamento granulato, dimensioni rete granulatore);

dimensioni del lotto di prodotto finito (da 400.000 compresse a 5.600.000 compresse);

impressioni, rilievi e altre marcature (da nessuna impressione a «S» su un lato e «256» sull'altro);

composizione qualitativa materiale condizionamento primario (da blister composto di «film PVC/PVDC: 250 micron di PVC + PVDC 40 g/m^2; foglio AI/PVDC: AI 25 micron + PVDC 40 g/m^2» a blister composto da «film PVC/PVDC: 200 micron di PVC + PVDC 60 g/m^2; foglio AI/PVDC: AI 20 micron + PVDC 9 g/m^2»);

specifiche del medicinale (aspetto, peso medio, titolo, impurezze, test di dissoluzione, purezza microbiologica);

procedure di prova del medicinale (identificazione, uniformità di contenuto, titolo, impurezze, test di dissoluzione, purezza microbiologica),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027232014 - «8 mg compresse» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02782 - 04A02781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preparazione H»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 198 del 23 febbraio 2004

Medicinale: PREPARAZIONE H.

Titolare A.I.C.: Whitehall Laboratories Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Berkshire SL6 0PH, Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.:

altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale;

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la modifica di tipo II richiesta, relativa alla modifica degli eccipienti, al fine di armonizzare la formulazione a livello europeo e internazionale, e conseguenti modifiche (mod. 15 modifica secondaria della produzione del medicinale - e mod. 17 modifica delle specifiche relative al medicinale).

Pertanto la composizione del medicinale risulta così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: olio di fegato di pescecane 3 g, vaselina gialla 72,3 g, lanolina anidra 2,4 g, cera di lana 3,64 g, olio minerale leggero 14,97 g, olio di timo rosso NF (40-45% fenoli) 0,1 g, clorexidina digluconato (soluzione) 2,5 g;

a: olio di fegato di pescecane 3 g, vaselina bianca 72,2 g, lanolina anidra 2,42 g, cera di lana 3,64 g, olio minerale leggero 15 g, olio di timo rosso NF (40-45% di fenoli) 0,1 g, glicerolo 2,26 g, metilidrossibenzoato 0,1 g, propil-p-idrossibenzoato 0,2 g,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 017389091 - pomata 25 g;

A.I.C. n. 017389103 - pomata 50 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 017389091 - «1,08% unguento» 1 tubo da 25 g;

A.I.C. n. 017389103 - «1,08% unguento» 1 tubo da 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla dai di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Condyline»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 201 del 23 febbraio 2004

Medicinale: CONDYLINE.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Leiderdorp, Elisabethhof, 19, c.a.p. 2353 EW, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027136011 - 1 flac. soluzione 3,5 ml 0,5% varia a: «0,5% soluzione cutanea» 1 flacone 3,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 202 del 23 febbraio 2004

Medicinale: ACETAMOL.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36, c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023475116 - «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse (sospesa) varia a: «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse divisibili;

A.I.C. n. 023475128 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse varia a: «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02777

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aimafix D.I.»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 203 del 23 febbraio 2004

Medicinale: AIMAFIX D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica denominazione del medicinale (d'ufficio).

Modifica per adeguamento agli standard terms.

Si autorizza la modifica d'ufficio della denominazione del medicinale da «AIMAFIX D.I.» a «AIMAFIX».

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025841077 - «200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 5 ml varia a: «200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 5 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025841089 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione «1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml varia a: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione «1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025841103 - «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml varia a: «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml + set infusionale.

04A02778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 204 del 23 febbraio 2004

Medicinale: AZITROCIN.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, Codice fiscale n.00885470062.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica di posologia e del modo di somministrazione: «aumento della posologia limitatamente al trattamento della faringite streptococcica nei bambini a 20 mg/kg, in alternativa ai 10 mg/kg già autorizzati, in unica somministrazione giornaliera per la durata di 3 giorni»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897040 - «500 mg compresse» 3 compresse;

A.I.C. n. 027897053 - «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 027897065 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897077 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897089 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897091 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027897103 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"600 mg polvere per sospensione orale" 1 flacone» (A.I.C. n 027897053), «"100 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n 027897065), «"150 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n 027897077)», «"200 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n 027897089), «"300 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n. 027897091), «"400 mg polvere per sospensione orale" 3 bustine» (A.I.C. n. 027897103), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 206 del 25 febbraio 2004

Medicinale: OPTIRAY.

Titolare A.I.C.: Tyco Healthcare Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Neustadt/Donau, Gewerbepark, 1, c.a.p. D-93333, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica relativa alla modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario riguardante un prodotto sterile. Viene chiesto per la produzione del materiale di confezionamento primario delle siringhe l'impiego di una nuova resina polipropilenica Huntsman 12N25Acs296 in sostituzione della resina polipropilenica Exxon 1563 MED in quanto il fornitore di quest'ultima ha deciso di sospenderne la produzione. Sono stati effettuati degli studi che dimostrano l'assenza di tracce di additivi nella normale realtà produttiva e di stoccaggio del prodotto. Conseguentemente, viene proposta l'eliminazione delle specifiche relative agli additivi non più presenti nella resina e poiché viene dimostrato che gli additivi della nuova resina proposta non vengono rilasciati dalla siringa, non sono stati introdotti i relativi controlli nell'ambito delle specifiche dei prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027674187 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml;

A.I.C. n. 027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 30 ml;

A.I.C. n. 027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027674187 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml;

A.I.C. n. 027674199 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 30 ml;

A.I.C. n. 027674201 - «300 mg/ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

II presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motiax»

Estratto provvvedimento A.I.C. n. 207 del 25 febbraio 2004

Medicinale: MOTIAX.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da quarantotto mesi a trentasei mesi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026040030 - «40 mg compresse» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026040030 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02774

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze Al Merito dell'Esercito

Con decreto 18 febbraio 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al magg. gen. Carlo Alfonso Giannatiempo, nato il 23 agosto 1939 a Parma, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale coordinatore e rappresentante dell'Autorità nazionale nonché Acos civil operation nell'ambito dell'operazione «Joint forge» condotta in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato e risolto, con attenta diplomazia e particolare tatto, le diversificate e complesse problematiche insorte nel corso della missione. In qualità di Acos civil operation, si è prodigato, senza riserve, nell'armonizzare i rapporti di collaborazione fra i numerosi contingenti operanti in teatro e le organizzazioni locali ed internazionali ivi operanti. In tale veste ha fornito una concreta e fattiva collaborazione ed un prezioso contributo al comandante responsabile della condotta dell'operazione «Sfor», suscitando, in ogni frangente, unanimi apprezzamenti per l'opera prestata con abnegazione e costante sacrificio personale.

Figura di spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e morali nonché autentico ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione, si è distinto, in particolare, per la straordinaria efficacia e per la lunga durata dell'impegno in teatro, contribuendo in modo determinante ad accrescere il prestigio ed il lustro delle Forze armate nazionali e dell'Esercito in ambito internazionale». — Sarajevo, 30 giugno 1998 - 30 giugno 1999.

04A02485

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al ten. gen. Bruno Zoldan, nato l'11 dicembre 1938 a Caneva (Udine), con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, di comandante della Regione militare centrale, di comandante del Comando della capitale, di direttore generale della Direzione per il personale militare e presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 8 luglio 2000.

04A02483

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al brig. gen. Giovanni Ridinò, nato il 28 giugno 1946 a Messina, con la seguente motivazione:

«Vice comandante della divisione multinazionale sud-est (DMNSE), impegnata nell'operazione «Joint forge» condotta in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato e risolto con intelligenza e lungimiranza le molteplici problematiche insorte nel corso del suo mandato ed ha concorso con grande generosità, impegno e determinazione al raggiungimento degli obiettivi della missione. Grazie alla elevata professionalità, all'equilibrio ed alle doti di tatto, ha saputo gestire e salvaguardare i delicati rapporti con i comandi alleati. Operando con chiarezza di vedute, è riuscito a garantire considerazione e reciproco rispetto ed ha saputo suscitare unanime apprezzamento ed incondizionata fiducia da parte dei vertici militari nazionali ed internazionali. Nell'ambito delle attività per la confisca di armi e munizioni illegalmente detenute e per assicurare alla giustizia alcuni criminali locali sospettati anche per crimini di guerra, ha diretto in piena autonomia di comando e di responsabilità, durante i periodi di assenza del comandante della divisione, l'operazione «Fox» e l'ultima fase dell'operazione «Rodeo». La prima si è conclusa con la confisca di un ingente quantitativo di armi e munizioni celate in un tunnel ferroviario minato; la seconda, con pieno successo, ha portato alla cattura di uno dei responsabili dell'omicidio di un'alta personalità pubblica della Bosnia-Erzegovina.

Figura di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità intellettuali e professionali, ha contribuito ad accrescere in ambito internazionale il prestigio ed il lustro delle Forze armate e dell'Esercito in particolare». — Roma, 31 marzo 2001.

04A02484

Con decreto 7 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al ten. col. Giovanni Savarese, nato il 13 febbraio 1958 a Cava dei Tirreni (Salerno), con la seguente motivazione:

«Capo cellula G3 della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione «Constant guard», assolveva il suo incarico durante circa sette mesi di intensissima attività operativa, con eccezionale professionalità, raro senso del dovere ed altissima abnegazione. Avvalendosi di lucidissima visione delle problematiche e di approfondita conoscenza operativa e ambientale del settore d'azione della brigata multinazionale nord, pianificava operazioni di grande complessità e valenza in maniera coerente, adeguata all'esigenza e lineare. Nel successivo sviluppo sul terreno delle stesse operazioni evidenziava poi grandissima professionalità, meritando sempre il plauso incondizionato per la meticolosità e la precisione del suo operato. Di grande valenza si rivelava, in particolare, il suo apporto nelle attività concettuale ed organizzativa relative alle operazioni svolte per consentire lo svolgimento delle delicatissime elezioni amministrative o quella diretta a sottrarre ad una frangia estremistica, con una vera e propria azione di forza, il controllo di una stazione televisiva dislocata in territorio ostile.

Grazie alla sua eccezionale determinazione e al suo costante e continuo impegno, il comando della grande unità esercitava un'azione efficace ed incisiva e metteva i reparti dipendenti nelle migliori condizioni per assolvere con successo anche i compiti più delicati.

Limpida figura di uomo e di ufficiale di Stato maggiore, che ha dato lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

04A02486

Con decreto 7 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Didier Martineaud, nato il 25 luglio 1954, a Viroflay 78, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di capo di gabinetto del comandante della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia". Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 12 ottobre 1999-26 febbraio 2000.

04A02516

Con decreto 7 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Jean Louis Desaegher, nato il 9 maggio 1951 a Diego Suarez, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di capo ufficio sanitario della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia". Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 9 agosto 1999-9 febbraio 2000.

04A02518

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Jean Louis Gil, nato il 23 novembre 1944 a Alger, con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di comandante alla sede della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia". Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente

particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». Bosnia-Herzegovina, 9 ottobre 1998 - 7 aprile 1999

04A02517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro Bella Blu», in Pietrelcina.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro Bella Blu», con sede in Pietrelcina (Benevento), alla via Cannavina n. 48, costituita per rogito del notaio Giordano Mario, in data 5 luglio 1991, repertorio n. 122436, registro società n. 5114, codice fiscale n. 00916520620 - BUSC 1362/255607.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro — Servizio politiche del lavoro - Benevento, via S. Pertini n. 1 - 82100, tel. 0824/378111, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02512

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sirio soc. coop. a r.l.», in Castelvenere

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sirio soc. coop. a r.l.», con sede in Castelvenere (Benevento), alla piazza S. Barbato s.n.c., costituita per rogito del notaio Pasqualino Franco, in data 18 settembre 1995, repertorio n. 4402, registro società n. 6609, codice fiscale n. 01042340628 - BUSC n. 1442/273089.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, via S. Pertini n. 1 - 82100, tel. 0824/378111, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02513

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Benevento», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di Benevento», con sede in Benevento, alla C.da Capodimonte, costituita per rogito del notaio Prozzo Mario, in data 15 febbraio 1977, repertorio n. 123008/6976, registro società n. 1309, codice fiscale n. 00150740629 - BUSC n. 713/150553.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, via S. Pertini n. 1 - 82100, tel. 0824/378111, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02514

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «AGRI.SAT. soc. coop. agricola a r.l.», in Sant'Agata dei Goti.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «AGRI.SAT. soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento), alla via Castrone, costituita per rogito del notaio Vito Antonio Sangiuolo in data 12 aprile 1988, repertorio n. 5722, registro società n. 3826, codice fiscale n. 00840070067 - BUSC n. 1224/237722.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, via S. Pertini n. 1 - 82100, tel. 0824/378111, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02515

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Roccanova

Con decreto n. 7285 in data 1° dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 2004 al registro n. 1, foglio n. 224, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Roccanova (Potenza) identificato in catasto alla partita n. 16, foglio di mappa n. 28, particella n. 12 (parte) di mq 630 e particella 386 ex 21 (parte) di mq 120, pari a complessivi mq 750, non più utile ai fini della bonifica.

04A02794

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato di rettifica concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.

Nel contratto collettivo nazionale citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 101, art. 125, comma 3, dove è scritto: «... di cui al precedente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali dell'offerta formativa.», e stato corretto in: «... di cui all'art. 28 del presente CCNL.»;

alla medesima pagina, art. 125, comma 4, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... previsto dall'art. 127, comma 4.», è stato corretto in: «... previsto dall'art. 126, comma 4.»;

alla pagina 103, art. 127, comma 1, dove è scritto: «... di cui all'art. 85, comma 2, lettera *e)*.», è stato corretto in: «... di cui all'art. 86, comma 2, lettera *e)*.»;

alla medesima pagina, art. 128, comma 5, dove è scritto: «... secondo quanto previsto dall'art. 29.», è stato corretto in: «... secondo quanto previsto dall'art. 28.».

04A02534

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, con deliberazione n. 30 adottata in data 23 febbraio 2004 ha nominato conservatore del registro imprese di Pordenone, la dott.ssa Emanuela Fattorel, segretario generale dell'Ente, per il periodo di astensione dal lavoro della dott.ssa Cristiana Basso.

04A02795

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401066/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035